

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

110° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
4ª - Difesa	»	14
6ª - Finanze e tesoro	»	22
7ª - Istruzione	»	28
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	33
10ª - Industria	»	50
11ª - Lavoro	»	53
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	57

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	89
---------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	93
Terrorismo in Italia	»	95

Sottocommissioni permanenti

2ª - Giustizia - Pareri	Pag.	97
5ª - Bilancio - Pareri	»	98

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	Pag.	105
--------------------	------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

83ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono i Ministri dell'interno Brancaccio e per la funzione pubblica Frattini nonché i sottosegretari di Stato per l'interno Rossi e Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1265) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
(Esame e rinvio)

Il relatore MARINELLI riferisce favorevolmente sul decreto-legge in titolo, la cui adozione è stata determinata dall'esigenza di sopperire a lacune e inconvenienti registrati nella prima applicazione delle leggi n. 19 e n. 20 del 1994, che hanno introdotto importanti modifiche nella giurisdizione contabile e nei controlli preventivi di legittimità. Allo stesso scopo il Governo ha altresì predisposto un disegno di legge, corrispondente all'atto Senato n. 1303, appena assegnato alla Commissione, che propone di modificare altre disposizioni normative. Si sofferma, quindi, su alcune questioni segnalate dall'associazione dei magistrati contabili e dagli avvocati che esercitano il patrocinio dinanzi alla Corte dei conti. In particolare, ricorda le obiezioni rivolte alla limitazione dell'appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto e rappresenta il problema della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità per danno erariale. Prospetta, infine, l'eventualità di modificare il sistema di nomina del Presidente e del Procuratore generale, ritenuto in contrasto con l'articolo 100, terzo comma della Costituzione.

Auspica, infine, un intervento normativo organico nell'intera materia.

Il presidente CORASANITI si sofferma sulla questione delle impugnazioni in materia pensionistica e sul problema della composizione dei collegi, che vi è connesso. Segnala, inoltre, che da taluni è stata prospettata l'opportunità di ripristinare il controllo della Corte dei conti anche

sugli enti pubblici economici e sulle società a partecipazione pubblica. Rappresenta, infine, l'eventualità di disporre l'audizione informale dei rappresentanti della Corte dei conti e di altri soggetti interessati.

Il senatore PERLINGIERI domanda quale sia la motivazione della contestuale adozione di più provvedimenti, uno di urgenza e uno semplicemente propositivo in materie strettamente interconnesse. Dichiaratosi favorevole alle prospettate audizioni, precisa comunque che la facoltà emendativa è riservata, anche nella forma, ai soli parlamentari. Dopo aver rinnovato le proprie obiezioni di principio al decreto-legge in esame, che introduce modifiche di tenore ordinamentale, paventa che talune disposizioni siano ispirate piuttosto da esigenze interne della Corte dei conti che dall'obiettivo di assicurare maggiore efficacia alla giurisdizione contabile e ai controlli preventivi. Auspica, quindi, una riforma costituzionale tale da unificare nel Consiglio superiore della magistratura le potestà di autogoverno di tutte le magistrature, anche contabile e amministrativa, al fine di realizzare pienamente il principio fissato nell'articolo 100, terzo comma, della Costituzione. Particolarmente urgente, in ogni caso, è la riforma della sistema di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti, che nella disciplina attuale è sicuramente incostituzionale. Invita il Governo, infine, a ritirare il decreto-legge e a predisporre una organica proposta di intervento normativo.

Il senatore FONTANINI esprime perplessità sull'aumento dei componenti dei collegi, che potrebbe recare oneri finanziari.

Il ministro FRATTINI auspica la trattazione congiunta del decreto-legge e del citato disegno di legge n. 1303. Osserva, quindi, che alcune delle sollecitazioni dianzi evocate, sono state già raccolte dal Governo nel testo di tale disegno di legge, con particolare riguardo all'articolo 3. In ogni caso, il risultato normativo della trattazione di entrambi i provvedimenti può essere opportunamente integrato. Precisa, comunque, che l'adozione di un distinto disegno di legge è stata determinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 4 del testo propositivo, recanti una delega legislativa.

Quanto alle impugnazioni in materia pensionistica, la delimitazione ai soli motivi di diritto è dovuta all'enorme estensione del contenzioso; d'altra parte, il principio del doppio grado di giurisdizione non è stato considerato dalla Corte costituzionale come indefettibile, se non nella giurisdizione amministrativa. Circa la composizione dei collegi, ricorda che nell'assetto generale della giurisdizione gli organi di appello sono più ampi di quelli che decidono in primo grado: in ogni caso, le novità introdotte al riguardo con il decreto-legge non comportano oneri finanziari ma esclusivamente adattamenti organizzativi. Si sofferma, quindi, sul termine di prescrizione per l'azione di risarcimento, precisando che ad esso non si fa riferimento nè nel decreto-legge in esame nè nel disegno di legge più volte citato. In proposito, peraltro, osserva che l'emendamento proposto dai senatori Costa e Palumbo rende ancor meno efficace l'esercizio dell'azione (emendamento 4.0.1).

Conviene, quindi, sull'esigenza di svincolare la nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti da una potestà

pienamente discrezionale del Governo, ritenendo preferibile, al riguardo, il sistema adottato in via di prassi per la nomina del Presidente del Consiglio di Stato, disposta dal Governo su sostanziale designazione dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa.

Il senatore VILLONE ritiene che alcune delle perplessità rappresentate da soggetti interessati siano meritevoli di approfondimento, con particolare riguardo ai limiti disposti per l'appello in materia pensionistica e alla prescrizione dell'azione di responsabilità, sulla quale invita il Governo a chiarire la propria posizione. Concorda, inoltre, sulla esigenza di conferire maggiori garanzie al sistema di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti, mentre in ordine al controllo sugli enti pubblici economici, e sulle società a partecipazione pubblica, osserva che il processo di privatizzazione ha anche lo scopo di assicurare la disponibilità degli strumenti civilistici alle imprese interessate, anche sotto il profilo contabile.

Il senatore BATTAGLIA ricorda che vi sono altri disegni di legge riguardanti l'ordinamento e le funzioni della Corte dei conti, il cui esame dovrebbe essere congiunto a quello del decreto-legge in titolo.

Il senatore VILLONE formula le proprie perplessità a tale riguardo.

La senatrice BRICCARELLO auspica un riordino organico della materia, di tenore semplificatorio. Si sofferma, quindi, sulla composizione dei collegi, ritenendo praticabile anche la possibilità di un numero identico di giudici negli organi che deliberano in primo grado e in appello.

Il senatore FIEROTTI osserva che molte delle questioni sollevate potrebbero essere chiarite attraverso l'audizione informale prospettata dal Presidente.

Ad avviso del senatore CASADEI MONTI la composizione dei collegi va subordinata al tipo di giudizio: poichè in sede di appello la giurisdizione contabile si esercita generalmente con particolare riguardo alla legittimità, è auspicabile che sulle impugnazioni decidano organi più ampi.

Si conviene, quindi, di integrare l'esame con alcune audizioni informali, in particolare del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1264) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche

(Riesame)

Il presidente CORASANITI, in via preliminare, rivolge un indirizzo di saluto al ministro Brancaccio. Comunica, quindi, che, nella seduta

dell'Assemblea del Senato del 30 gennaio, il Presidente Scognamiglio ha autorizzato la Commissione a riprendere l'esame del disegno di legge in titolo, la cui trattazione in sede referente si era già conclusa, nella seduta pomeridiana del 24 gennaio, in considerazione dei gravi episodi di violenza accaduti il 29 gennaio nella città di Genova. Poichè il disegno di legge non è inserito nell'ordine del giorno della seduta, il Presidente propone alla Commissione di integrare il programma dei propri lavori, procedendo immediatamente all'esame del provvedimento.

La Commissione conviene all'unanimità.

Interviene quindi il ministro BRANCACCIO, che porge il proprio saluto alla Commissione e sottolinea la gravità del fenomeno della violenza in occasione di manifestazione sportive, confermata dal luttuoso episodio di Genova. In proposito, il Governo intende rivolgere alla Commissione un invito affinché sia riconsiderata la modifica già approvata, ripristinando sostanzialmente le misure contenute nel decreto-legge. Ricorda, inoltre, che il Governo ha già assunto importanti iniziative nei confronti delle società calcistiche, istituendo una commissione apposita presso il Ministero dell'interno.

Il senatore MENSORIO illustra l'emendamento 1.4, riferito al testo accolto dalla Commissione nella seduta del 24 gennaio.

Il senatore VILLONE dissente da tale proposta, che comporta comunque misure limitative della libertà personale, non assistite dalle necessarie garanzie giurisdizionali. Prospetta, pertanto, di integrare la misura prevista dal decreto-legge con la convalida obbligatoria da parte del pretore.

Il senatore PIERONI illustra l'emendamento 1.2, dichiarandosi disponibile a integrarlo nel senso indicato dal senatore Villone.

Il senatore SPERONI domanda al Ministro quante siano le persone teoricamente interessate alla misure restrittive di cui si tratta.

Il ministro BRANCACCIO precisa che le persone interessate sarebbero circa 3.800, mentre sono circa 8.000 le persone diffidate nell'ultimo quinquennio.

Il senatore PIERONI considera adeguata e legittima la misura introdotta con il decreto-legge.

Secondo il senatore VILLONE anche l'obbligo di reperibilità è limitativo della libertà personale.

Il senatore MAGLIOZZI illustra l'ordine del giorno 0/1264/1°/1.

Il senatore CASADEI MONTI reputa preferibile estendere l'ambito della fattispecie penale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di cui si propone la modifica, con riferimento anche alle adiacenze. Quanto alla misura preventiva di cui al comma 2, l'articolo 13 della Costituzione esige il controllo giurisdizionale.

Il senatore FIEROTTI ritiene che il provvedimento del Governo sia efficace e legittimo.

Il senatore FISICHELLA domanda al Ministro se le forze di polizia possano assicurare il controllo di tutti i soggetti interessati.

Il ministro BRANCACCIO ritiene che, quanto al divieto di accesso negli stadi, tale misura non possa essere applicata a tutte le persone sospettate.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 1.3, riferito al testo originario del decreto-legge.

Il ministro BRANCACCIO considera discutibile il riferimento all'articolo 13 della Costituzione, poichè esso riguarda, anche secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le misure di prevenzione intese in senso stretto. Il decreto, viceversa, introduce un obbligo personale, al quale ci si può opporre nelle forme ordinarie della tutela giurisdizionale amministrativa. L'intervento del giudice ordinario, pertanto, sarebbe improprio, con il rischio di introdurre un elemento di conflitto tra le esigenze di pubblica sicurezza e le legittime esigenze di garanzia. Ricorda, in proposito, che l'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede la misura dell'accompagnamento coattivo ai posti di polizia, anche a scopo di semplice identificazione personale, è stato giudicato legittimo dalla Corte costituzionale. Ritiene, conclusivamente, che la misura in esame costituisca una limitazione della libertà di circolazione, ma non della libertà personale.

Il senatore VILLONE dissente dalla ricostruzione del Ministro dell'interno concernente la qualificazione delle misure in esame alla stregua dei principi costituzionali. Trova discutibile, in particolare, che le esigenze di garanzia debbano cedere dinanzi a quelle di pubblica sicurezza.

Il senatore PERLINGIERI non condivide l'opinione del ministro Brancaccio, poichè i provvedimenti in questione coinvolgono i parametri costituzionali fissati tanto nell'articolo 13 che nell'articolo 16. In ogni caso, non vi è dubbio che si tratti di una limitazione della libertà personale, che esige la convalida di un organo giurisdizionale. Si dichiara favorevole, pertanto, all'emendamento 1.3.

Il senatore BATTAGLIA ritiene che la gran parte delle misure previste nel decreto-legge possa essere adottata in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

Ad avviso del senatore MENSORIO, la convalida del pretore aggrava impropriamente il procedimento e rende meno efficace la misura restrittiva.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 1.0.1.

Il senatore PIERONI dissente da tale proposta.

Del pari contrario, in proposito, è il parere del relatore ELLERO, il quale ritiene che la misura contenuta nel decreto non costituisca una restrizione della libertà personale, ma esclusivamente della libertà di movimento. Si dichiara disponibile, comunque, a prevedere la convalida del pretore, anche se in un termine necessariamente ampio.

Il ministro BRANCACCIO invita la Commissione a individuare una soluzione di equilibrio, che contemperì l'efficacia della misura restrittiva e la tutela delle garanzie individuali.

Si procede alle votazioni, assumendo come testo base quello del decreto-legge e rinunciando, pertanto, alla modifica già proposta all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 24 gennaio (emendamento 1.1).

Il senatore PIERONI ritira l'emendamento 1.2.

I subemendamenti 1.2/2. e 1.2/1 sono dichiarati decaduti.

Il senatore MENSORIO ritira l'emendamento 1.4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 1.3 è accolto dalla Commissione.

Del pari accolto è l'emendamento 1.0.1. È approvato l'ordine del giorno n. 1.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore Ellero l'incarico di riferire all'Assemblea nei termini emersi dall'esame testè svolto e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1265

Art. 4.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

1. Ai fini della prescrizione dell'azione di responsabilità, di cui all'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per commissione del fatto si intende il momento di adozione del primo atto amministrativo che ha causato il danno».

4.0.1

COSTA, PALUMBO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1264**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

All'emendamento 1.2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «agonistiche» aggiungere le seguenti: «e sui mezzi di trasporto specificamente adibiti al raggiungimento dei luoghi predetti».

1.2/2

SPERONI

All'emendamento 1.2, comma 3, sostituire le parole: «da tre mesi ad un anno» con le altre: «da uno a tre anni».

1.2/1

SPERONI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

Art. 6 - (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche). 1. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il questore della provincia in cui si svolge la competizione agonistica può ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle che risultino denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche nonchè ai luoghi interessati al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime nel giorno e nell'orario indicati, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, ovvero presso quello indicato nel provvedimento, nei giorni e

nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso è disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a cinque anni ed è comunicato al pretore del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a quello in cui si svolge la competizione. Il divieto di accesso è comunque revocato dal questore qualora siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi di cui al comma 2 e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche per un periodo da cinque anni a dieci anni».

1.2

PIERONI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUL, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, RONCHI.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è aggiunto il seguente periodo:

“Il divieto può comprendere anche i luoghi interessati al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime nel giorno e nell'orario indicati. Esso non può avere durata superiore a un anno e deve essere revocato qualora siano venute meno le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso il provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione”.

2. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Alle personene alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comunicare all'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza, ovvero presso altro ufficio o comando specificamente indicato, il luogo di privata dimora o altro diverso da quelli indicati al comma 1, nel quale egli sarà reperibile durante lo svolgimento delle competizioni. La comunicazione è fatta per iscritto almeno quarantott'ore prima dell'inizio delle competizioni agonistiche per le quali è disposto il divieto.”.

3. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il comma due è sostituito dal seguente:

“2. La violazione della prescrizione di cui al comma 1-bis è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila a lire un milione. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi di cui al comma 1 e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche per un periodo di due mesi a due anni.”».

1.1

IL RELATORE

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto, ovvero di comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando, quando ricorrono particolari esigenze, il luogo di privata dimora o altro diverso da quelli indicati nel comma 1, nel quale l'interessato sarà reperibile durante lo svolgimento della competizione”.

3. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1-bis è punita a norma dell'articolo 650 del codice penale. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni.”».

1.4

MENSORIO, ANDREOLI, MICELE, PELELLA,
SELLITTI, VOZZI, FARDIN, MAGLIOZZI, SCALONE,
BALDELLI, BARRA

Al comma 2 sostituire le parole: «Il provvedimento è esecutivo, salvo che il pretore lo revochi nelle» con il seguente: «Il provvedimento decade, se non viene convalidato dal pretore entro le».

1.3

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
GUIDO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Ove in occasione o a causa di manifestazioni sportive a squadre contrapposte si verificano fatti di grave rilevanza penale tra sostenitori delle squadre in gara o attuati dai predetti sostenitori in danno di terzi o si verificano in tali occasioni situazioni di grave pericolo, il prefetto della provincia ove i fatti sono accaduti o posta in essere la situazione di pericolo, può ordinare che una o più gare utili successive si svolgano in assenza di pubblico. In questo caso è fatto obbligo di adottare identico provvedimento al prefetto della provincia nella quale ha sede la società o associazione la cui squadra sportiva è stata ospitata in occasione dei fatti di cui al precedente periodo”».

1.0.1

BUCCIERO, BECCELLI, MAJORCA, MAGLIOZZI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1264,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure affinché sia fatto divieto alle società sportive delle squadre in trasferta di organizzare viaggi delle rispettive tifoserie al seguito dei propri giocatori; deve in particolare essere vietato il noleggio di autobus, l'acquisto di biglietti ferroviari e di biglietti di ingresso negli stadi in numero superiore a 200 unità. In caso di inosservanza, devono essere applicate sanzioni la misura delle quali deve essere stabilita dalla Federazione sportiva.

0/1264/1/1

MAGLIOZZI

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

54ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REFERENTE****(1299) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto-legge e sull'emendamento 4.1 che modifica le disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento. Pertanto, nella seduta odierna si procederà alla discussione e votazione degli emendamenti per i quali non è previsto il parere di altre Commissioni. Verrà rinviata ad altra seduta la votazione sull'emendamento 4.1 nonchè sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Si passa alla illustrazione e alla discussione degli emendamenti.

Il senatore GALLO illustra l'emendamento 1.1, precisando che esso, pur limitandosi a ribadire norme già vigenti, è giustificato dal fatto che il contingente italiano è chiamato ad agire nell'ambito di una forza multinazionale il cui comando è affidato agli Stati Uniti, che non hanno firmato i protocolli aggiuntivi del 1967 agli accordi di Ginevra e non hanno ratificato altri rilevanti accordi internazionali recanti norme a carattere umanitario. Ricorda altresì che sia durante la guerra del Golfo sia durante la missione in Somalia sono state effettuate azioni in flagrante violazione delle norme umanitarie di diritto internazionale bellico.

Il senatore RAMPONI esprime perplessità sull'emendamento 1.1, che ritiene pleonastico e, dopo aver ricordato che la missione in Somalia si svolge sotto l'egida delle Nazioni Unite, rileva, con riferimento agli esempi addotti dal senatore Gallo, che spesso è impossibile circoscrivere le operazioni di guerra ai soli obiettivi militari .

Dopo che il relatore MAIORCA ha espresso parere contrario all'emendamento 1.1 pur condividendo i principi che lo ispirano, il sottosegretario SANTORO osserva che l'emendamento è effettivamente ripetitivo di disposizioni già vigenti, poichè le Forze armate italiane conformano la loro condotta alle convenzioni e agli accordi internazionali sottoscritti dal Governo e del resto la direzione operativa della missione in Somalia attribuita agli Stati Uniti, non comporta una catena di comando tale da dare luogo a comportamenti in violazione delle norme umanitarie richiamate nell'emendamento del senatore Gallo.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibili alcuni rilievi circa il carattere pleonastico dell'emendamento 1.1, peraltro apprezzabile nelle sue finalità. Pertanto suggerisce al presentatore di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore GALLO insiste per la votazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 non è accolto.

Il senatore RAMPONI dà per illustrato l'emendamento 3.1, rinviando a quanto da lui già affermato sull'argomento nel corso della discussione generale e sottolineando l'esigenza di affermare comunque un principio di corretta gestione dei mezzi utilizzati nella missione.

Dopo che il relatore MAIORCA e il sottosegretario SANTORO si sono espressi in senso favorevole sull'emendamento 3.1, lo stesso, posto ai voti, è accolto.

Il senatore DE NOTARIS illustra quindi l'emendamento 3.2 con il quale si intende stabilire il principio della utilizzazione di alcuni sistemi di arma per finalità puramente difensive, al fine di sottolineare lo scopo *umanitario della missione e di evitare che essa assuma surrettiziamente, come da lui peraltro paventato, i caratteri di un intervento militare.*

In senso contrario all'emendamento si esprimono i senatori FIEROTTI, RAMPONI, REGIS, il relatore MAIORCA e il sottosegretario SANTORO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 è respinto.

Il senatore DE NOTARIS illustra l'emendamento 3.3, sottolineando che esso ha il fine di evitare sperimentazioni di armi nel corso dello svolgimento di una missione che viene dichiarata umanitaria.

Il senatore PERUZZOTTI esprime perplessità sull'emendamento 3.3, osservando che talune modifiche ai sistemi di arma sono state apportate

dalle fazioni armate somale e non certo dalle forze multinazionali operanti nell'area.

Il senatore REGIS ritiene che l'emendamento 3.3 dovrebbe essere modificato nel senso di recare un divieto di sperimentazione di nuovi tipi di arma nelle aree dove sono previsti gli interventi della missione.

In senso contrario all'emendamento si esprimono quindi il senatore DOLAZZA, il relatore MAIORCA e il sottosegretario SANTORO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che, con l'eccezione dell'emendamento 4.1, la votazione degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge in titolo è esaurita. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,55.

55ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C04ª, 0015ª)

Il presidente BERTONI avverte che il sottosegretario Santoro ha rappresentato l'esigenza di portare a conoscenza della Commissione alcune considerazioni del Governo in ordine al parere dalla stessa deliberato sullo schema di decreto legislativo riguardante il riordino dei ruoli del personale appartenente alle carriere non direttive delle Forze armate. Tale parere aveva, tra l'altro, espresso una riserva sulla opportunità di procedere alla creazione del ruolo dei volontari in servizio permanente con decreto legislativo, poichè la Commissione aveva rilevato l'assenza di una esplicita previsione in tal senso nella legge di delega.

Nell'esprimere apprezzamento per la sollecitudine con la quale il Governo ha voluto comunicare i suoi orientamenti sulla questione, ricorda altresì che la Commissione non potrà che prendere atto di quanto le verrà comunicato in relazione al richiamato parere, come noto non vincolante, espresso dalla Commissione stessa entro il termine ad essa assegnato, scaduto il 27 gennaio. Con tali precisazioni, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SANTORO fa presente che il Governo, nel prendere atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo riguardante il riordino dei ruoli non direttivi del personale delle Forze armate, ritiene di dover formulare alcune considerazioni al riguardo, in particolare sull'osservazione secondo cui la creazione del ruolo dei volontari in servizio permanente travalica l'ambito della delega legislativa e pertanto il ruolo stesso potrebbe essere istituito solo dopo l'approvazione del disegno di legge di riordinamento delle Forze armate (Atto Camera n. 1307), attualmente all'esame della Camera dei deputati.

In merito, preliminarmente, il rappresentante del Governo desidera rilevare che la legge delega n. 216 del 1992, all'articolo 3, comma 3, espressamente prevede la possibilità di istituire nuovi ruoli, qualifiche e gradi per conseguire la equiordinazione delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Il fatto che il nuovo ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sia previsto anche nel citato disegno di legge n. 1307 non può costituire un motivo invalidante delle disposizioni recate dalla legge delega.

Peraltro, la previsione di istituire il ruolo in questione nel disegno di legge fu resa necessaria, a suo tempo, dal ritardo nell'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla suddetta legge n. 216, che, tra l'altro, ha reso necessaria la proroga dei termini della delega.

La inderogabile necessità di evitare ulteriori ritardi nella riorganizzazione dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate ha imposto di utilizzare il veicolo legislativo più immediatamente disponibile, che si è rivelato essere appunto la legge n. 216.

D'altra parte, se si aspettasse l'approvazione del disegno di legge n. 1307 per istituire il nuovo ruolo dei volontari in servizio permanente, si dovrebbe immediatamente dopo procedere, prosegue il sottosegretario Santoro, a modificare il decreto legislativo in esame per equiordinare i ruoli delle Forze armate con quelli delle Forze di polizia.

In definitiva, è opinione del Governo che non esista alcuna contraddittorietà, fra la legge n. 216 del 1992 e l'iniziativa legislativa attualmente presso la Camera, che giustifichi l'ipotesi di non costituire il ruolo dei volontari con il presente decreto legislativo.

Ma c'è un secondo ordine di motivi che spingono verso la soluzione prevista nello stesso decreto.

Esso attiene al problema della diminuzione delle riserve di posti - determinata dalla legge 23 dicembre 1993, n. 537 - a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, per l'accesso alle carriere iniziali nei Corpi di polizia, carabinieri compresi. Tali riserve, inizialmente valutate al 100 per cento dei posti disponibili, sono state fissate dalla legge n. 537 su valori tra il 35 e il 60 per cento.

Ciò ha comportato la necessità di accelerare al massimo l'istituzione del ruolo dei volontari in servizio permanente nelle Forze armate in modo da poter offrire ai volontari congedati a fine ferma ulteriori possibilità di ricollocazione nel mondo del lavoro - a compensazione dell'accennata riduzione di posti nei Corpi di polizia - onde evitare drammatiche condizioni di precarietà e di disoccupazione e nel contempo incentivare gli arruolamenti volontari nelle Forze armate che rappresentano la chiave di volta del nuovo modello di difesa.

L'esigenza di istituire il nuovo ruolo dei volontari in servizio permanente nel rispetto delle normative vigenti, ora e subito, con il decreto legislativo in esame è una conseguenza, dunque, anche della situazione creata dalla citata legge n. 537.

Un'ultima considerazione riguarda l'eventuale stralcio del ruolo di truppa in servizio permanente per le Forze armate dallo schema di decreto legislativo.

Ciò comporterebbe, di fatto la necessità di alimentare il ruolo dei sergenti direttamente con volontari in ferma breve, oppure mediante concorso pubblico, nonchè un disallineamento radicale tra i volontari che a fine ferma accedono nei ruoli degli appuntati/assistenti dei Corpi di polizia e quelli che sono immessi nel ruolo dei sergenti.

Questa situazione vanificherebbe palesemente gli obiettivi di equior-dinazione fra le carriere alla base della legge n. 216 del 1992, disatten-dendo lo spirito e la lettera della norma. Inoltre determinerebbe un grave vuoto normativo, a danno dei soli sottufficiali delle Forze armate, che poi dovrebbe comunque essere sanato - ma con un inutile e dan-noso ritardo - dopo l'approvazione del disegno di legge n. 1307.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa con particolare riferi-mento alla definizione del nuovo modello di difesa: comunicazioni del Presi-dente

(Seguito e rinvio dell'indagine)
(R048 000, C04ª, 0001ª)

Il PRESIDENTE illustra una proposta di programma riguardante i sopralluoghi da effettuare presso scuole e accademie, stabilimenti mili-tari e reparti e centri operativi già deliberati dalla Commissione nell'am-bito dell'indagine conoscitiva in titolo. Il programma dovrebbe essere ar-ticolato in sei fasi: la prima dovrebbe prevedere un sopralluogo presso l'Accademia ufficiali dell'Esercito di Modena, l'Arsenale dell'esercito di Piacenza e la Scuola di applicazione di Torino, nei giorni 7 e 8 marzo; la seconda dovrebbe svolgersi presso l'Arsenale della marina militare di La Spezia, il deposito di munizioni di Aulla, l'Accademia navale di Li-vorno e la Scuola di sanità militare di Firenze, nei giorni 18 e 19 aprile; la terza fase dovrebbe comprendere il sopralluogo all'Accademia aereo-nautica di Pozzuoli, al Polverificio dell'Esercito di Isola Liri, all'Arsenale di Napoli e alla brigata Garibaldi di Caserta, nei giorni 3 e 4 maggio; la quarta fase comprenderebbe la visita alla Scuola ufficiali dei carabinieri di Roma e alla Scuola sottufficiali dei carabinieri di Velletri, il 23 mag-gio; la quinta fase dovrebbe comprendere il sopralluogo alla Scuola sot-tufficiali della marina militare a Taranto e al 36° Stormo dell'Aeronau-tica di stanza a Gioia del Colle, nonchè al battaglione San Marco della Marina militare a Brindisi, i giorni 6 e 7 giugno; la sesta e ultima fase comprenderebbe il sopralluogo alla Scuola allievi sottufficiali dell'Eser-cito di Viterbo e al Centro di telecomunicazioni della Marina a Santa-rosa, il 27 giugno.

La Commissione conviene unanime con la proposta illustrata dal Presidente.

Il PRESIDENTE avverte che il programma dei sopralluoghi testè approvato dalla Commissione verrà inoltrato alla Presidenza del Senato, per la prescritta autorizzazione. Invita altresì i componenti della Commissione a comunicare al più presto all'ufficio di segreteria la loro disponibilità, al fine di formare ristrette delegazioni per l'effettuazione di ciascun sopralluogo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1299**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le azioni compiute dalle Forze armate italiane, per partecipare alle operazioni di cui al comma 1, sono soggette all'osservanza delle norme umanitarie, consuetudinarie e pattizie del diritto internazionale bellico».

1.1

GALLO

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«1. È autorizzata la cessione in uso di mezzi e la cessione gratuita di materiali di consumo, supporto logistico e servizi che si rendessero necessari ai Paesi interessati alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle Forze dell'ONU dalla Somalia, fatta eccezione per i sistemi d'arma».

3.1

RAMPONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'utilizzo dei sistemi d'arma AV-8B ed AB-129 è autorizzato solo nel caso in cui i reparti del contingente ONU presenti in Somalia siano sottoposti ad attacco, da parte di forze ostili, condotto con mezzi corazzati, blindati od aerei».

3.2

DE NOTARIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. È vietata ogni modifica, non autorizzata dal costruttore o da stabilimenti militari, di mezzi e sistemi d'arma in dotazione al contingente delle Forze armate in missione in Somalia».

3.3

DE NOTARIS

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in 109.892,140 milioni di lire si provvede in quanto a:

- 25.363,465 milioni, per le spese del personale, mediante prelevamento dagli appositi accantonamenti dei fondi globali;

- 84.528,675 milioni, per le spese di natura non obbligatoria, a carico degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995».

4.1

MAIORCA, CASILLO, PERUZZOTTI, PETRICCA,
RAMPONI

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

56ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vegas.**La seduta inizia alle ore 16,20.***IN SEDE REFERENTE**

(1297) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento il senatore GUGLIERI, il quale ricorda in primo luogo come gran parte delle disposizioni in esso contenute, soprattutto quelle riferite al Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) e al Servizio centrale degli ispettori tributari (Secit), siano state ampiamente dibattute in Commissione in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge, di cui l'attuale costituisce l'ultima reiterazione.

Con riferimento al SIS, il relatore ricorda come siano stati adeguatamente approfonditi i temi dell'istituzione del servizio e quello della sua composizione e direzione; a tal proposito, egli ne ribadisce la necessità dell'istituzione, non tanto per combattere quello che è stato definito il fenomeno della «tangentopoli fiscale», quanto perchè esso rappresenta un necessario corollario, ai fini della trasparenza dell'attività accertatrice, della introduzione, nel nostro ordinamento, dell'accertamento con adesione da parte del contribuente.

L'oratore ricorda poi alcune delle obiezioni e perplessità, da più parti evidenziate, circa l'istituzione del SIS; in particolare, l'attività di controllo sui dipendenti dell'Amministrazione finanziaria sarebbe troppo penetrante, laddove peraltro tali controlli non esisterebbero in altri settori della pubblica amministrazione particolarmente «delicati», quale ad esempio quello delle opere pubbliche. D'altra parte, quest'ultima considerazione, se pur condivisibile, non è di pertinenza della Commissione, dovendo il Governo, nella sua collegialità, valutare l'opportunità di introdurre organismi simili di controllo in altri settori del comparto pubblico.

Il relatore fa poi presente che il provvedimento in esame, rispetto a quelli precedenti, contiene alcune significative novità consistenti nell'obbligo per il Ministro di riferire annualmente alle Camere sull'attività svolta dal SIS, nella limitazione da dieci a quattro anni della permanenza in servizio dei cento dipendenti addetti, nella direzione e nell'attività di indirizzo del servizio stesso, non più attribuita al Ministro, ma a un comitato composto da undici magistrati da cui è eletto un direttore. A proposito della ventilata possibilità di un accorpamento del SIS con il Secit, egli dichiara che questa potrebbe essere una soluzione praticabile, a condizione che il nuovo organismo non ripeta gli errori del Secit, si limiti ad applicare la legge e non dia adito ad interpretazioni, per di più retroattive, che tolgono certezza al diritto, generando sfiducia nel contribuente.

Il relatore termina il suo intervento soffermandosi brevemente sul contenuto dei restanti articoli del decreto-legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore LONDEI, dopo aver concordato sull'opportunità di una qualche forma di controllo sul corretto comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria (controlli che, peraltro, andrebbero estesi anche ad altri settori della pubblica amministrazione), sottolinea la necessità di operare un raccordo tra SIS e Secit, considerato che perlomeno alcune funzioni sembrano essere comuni ai due servizi. Termina il suo intervento sottolineando come il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, recentemente approvato, possa essere un utile strumento ai fini della trasparenza nei vari settori della pubblica amministrazione.

Il senatore VENTUCCI, ribadita la necessità dell'istituzione del SIS (che peraltro ha funzioni diverse rispetto a quelle del Secit) al fine del controllo del corretto operato dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, fa presente che lo stesso SIS è la necessaria conseguenza della introduzione nel nostro sistema tributario dell'accertamento per adesione da parte del contribuente. Sottolinea comunque la necessità che il Governo chiarisca la propria posizione in merito a tutta la vicenda.

Il senatore COSTA, concorda con tale ultima considerazione del senatore Ventucci, sottolineando peraltro che esiste il problema dell'introduzione di analoghi controlli in altri settori della pubblica amministrazione; a tal proposito, sarebbe interessante ascoltare anche la posizione del Ministro per la funzione pubblica.

Il senatore ROSSI ricorda preliminarmente come sulla materia in esame si sia svolto un ampio dibattito in Commissione in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge decaduti; il risultato di tali dibattiti - continua l'oratore - non deve andare disperso e da lì occorre ripartire, ovviamente dopo aver conosciuto la posizione del Governo in merito a tutta la vicenda. Ritiene peraltro condivisibile l'obiezione che i controlli operati dal SIS vengano estesi anche ad altri settori della pubblica amministrazione.

Il senatore BERSELLI sottolinea come l'introduzione del SIS è una necessaria conseguenza, a fini di trasparenza, dell'introduzione nel nostro sistema tributario dell'accertamento con adesione da parte del contribuente. Ritiene comunque opportuno conoscere sull'intera vicenda la posizione del Governo, fermo tuttavia l'intento di convertire rapidamente il decreto-legge in esame. Per quanto riguarda l'estensione dei controlli dall'Amministrazione finanziaria ad altri settori della pubblica amministrazione, sarà il Governo, nella sua collegialità, a valutarne l'opportunità e la necessità.

Il senatore FARDIN rileva come l'introduzione, in una prima fase, di opportuni controlli di trasparenza sull'operato dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria sia strettamente connesso alla necessità di una più concreta lotta all'evasione fiscale. Peraltro la ventilata ipotesi di fusione tra SIS e Secit è una questione da prendere in considerazione se non altro per il fatto che alcune competenze dei due servizi sembrano effettivamente sovrapporsi. Ritiene comunque essenziale che il Governo, a tal proposito, faccia conoscere in tempi brevi il proprio orientamento.

Il senatore PAINI, dopo aver rilevato che attualmente le attribuzioni del SIS e del SECIT sono diverse, sottolinea la necessità dell'istituzione del SIS sia ai fini di una serrata lotta alla corruzione, sia perchè tale organismo è funzionalmente connesso all'introduzione dell'accertamento con adesione. Fa presente, tuttavia, come premessa di una concreta lotta alla corruzione sia la necessità di meglio retribuire (come avviene in altri Paesi) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, titolari di delicatissimi compiti e per questo soggetti a particolari «sollecitazioni».

Il senatore CADDEO rileva l'importanza di giungere al più presto alla definizione di una disciplina su un problema così sentito. Certamente l'istituzione del SIS è collegata all'introduzione del meccanismo di accertamento con adesione. D'altra parte, gli aspetti problematici che erano stati evidenziati dalla sua parte politica in occasione dell'introduzione di tale particolare sistema di accertamento, comportano ora, come conseguenza, la necessità di una riconsiderazione dei compiti e dei poteri del SIS; resta comunque ferma l'opportunità di prevedere controlli più penetranti sull'attività dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto concerne il contrasto del fenomeno della evasione, esso non può essere considerato completamente disgiunto dal problema di un recupero di efficienza dell'Amministrazione, anche sotto il profilo della lotta a episodi di corruzione; conseguentemente, non appare incongruo pensare ad un coordinamento delle funzioni del Secit con quelle del SIS nel quadro di un'azione integrata.

Il senatore PAGLIARINI sottolinea come vi sia la necessità di esplorare vie nuove nella lotta alla evasione fiscale. In tal senso, peraltro, si muovevano due suggerimenti già esplicitati dal precedente Governo in occasione della presentazione della manovra finanziaria per il 1995. In particolare, occorre rafforzare le responsabilità del collegio sindacale nelle società, la cui funzione di controllo deve essere posta a tutela non solo degli interessi dei soci, ma anche di quelli dei terzi, e quindi anche

del fisco. Una funzione di controllo diretta cioè ad assicurare il rispetto di tutte le leggi, in un'ottica di contrasto dei fenomeni di illecito societario. L'assunzione di responsabilità dovrà poi riguardare gli stessi amministratori delle società, attraverso opportune certificazioni e asseverazioni in sede di nota integrativa.

Il senatore CAPONE rileva la necessità di non ostacolare un esame sollecito del provvedimento, riaprendo il dibattito sulla stessa opportunità di istituire il SIS. La Commissione attende le determinazioni del Governo in materia, anche se appare auspicabile che esse siano in linea con i punti di convergenza fin qui acquisiti nel corso del dibattito in Commissione.

Il senatore CAVITELLI ricorda come nel «Libro bianco» sulla riforma fiscale presentato dall'ex ministro Tremonti venivano individuati, quali strumenti di lotta all'evasione, una progressiva eliminazione del segreto bancario e un più deciso spostamento dell'attenzione dell'Amministrazione finanziaria sugli elementi di carattere patrimoniale ritenuti più idonei ad evidenziare gli aspetti reddituali. La istituzione di un'anagrafe patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria appare quindi estremamente opportuna e suscettibile di più ampie applicazioni ed estensioni. Per quanto riguarda il SIS, occorre rilevare che esso non nasce come strumento di contrasto dell'evasione, in quanto tale obiettivo è stato piuttosto perseguito, nel disegno del precedente Governo, attraverso una rivisitazione degli istituti giuridici dell'accertamento tributario, con l'introduzione, appunto, del cosiddetto «concordato».

Il senatore VIGEVANI osserva che è ormai maturo un pronunciamento del Governo su tutta la materia, considerando anche che la Commissione ha da tempo chiarito quali siano, da parte sua, i punti fermi sul problema. Un elemento di certezza è rappresentato dalla necessità di adottare un più incisivo strumento di controllo sulla Amministrazione finanziaria: il fatto di partire da questa Amministrazione non impedisce in futuro l'estensione di analoghi strumenti ad altre branche dell'amministrazione pubblica. Un altro punto fermo è rappresentato dalla necessità di precisare i compiti dei due organismi, Secit e SIS. In tale contesto, occorre ribadire che il Secit deve avere compiti di contrasto del fenomeno della evasione e di controllo sull'attività istituzionale degli uffici; al Secit non spettano cioè compiti di controllo sui comportamenti dei singoli dipendenti, che spetteranno più propriamente al SIS. Sul problema dell'eventuale coordinamento fra i due organismi il dibattito rimane aperto, con l'unica osservazione che si deve evitare che i compiti di coordinamento e di vigilanza spettino a chi deve essere controllato.

L'oratore sottolinea inoltre l'importanza dei suggerimenti espressi dal senatore Pagliarini sull'individuazione di nuovi strumenti di contrasto della evasione, che possono trovare accoglienza nel testo del provvedimento attraverso opportuni emendamenti.

Il senatore FARDIN rileva anch'egli l'utilità delle proposte del senatore Pagliarini ricordando, inoltre, che il precedente Governo aveva suggerito una profonda rivisitazione delle funzioni di controllo del collegio

sindacale, immaginando anche una estensione di tali funzioni a tutte le società (anche a quelle dove il collegio sindacale non è presente) attribuendole ad altri soggetti da definire.

Il presidente FAVILLA sottolinea che le proposte formulate dal senatore Pagliarini sono senz'altro di grande interesse, ma che appare necessario procedere ad un ripensamento complessivo delle funzioni del collegio sindacale nelle società, evitando interventi episodici e non coordinati. Occorre infatti sciogliere il nodo circa gli obiettivi fondamentali di tale organismo all'interno delle società, e cioè se esso abbia come compito fondamentale quello della tutela degli interessi dei soci o quello, di carattere più generale, di controllo sull'applicazione delle leggi.

Egli ricorda inoltre che la riflessione su i compiti del Secit non può prescindere da una maggiore attenzione sulla sua struttura e sul numero dei suoi componenti che, per fattori diversi, si avvia a dimezzarsi nel breve periodo.

Il relatore GUGLIERI invita il Governo a chiarire entro breve termine, e possibilmente entro la prossima settimana, il suo orientamento sugli aspetti fondamentali del provvedimento ed in particolare sulla istituzione e le funzioni del SIS. Con l'avvertenza, tuttavia, che una rimediatazione sulla stessa opportunità di procedere all'istituzione del servizio trascinerrebbe con sé una rivisitazione anche della disciplina dell'accertamento con adesione, alla quale l'istituzione del SIS appare inscindibilmente legata.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver ringraziato i Commissari per l'ampio dibattito che ha fornito numerosi elementi di valutazione al Governo, preannuncia che nel corso della prossima settimana egli presenterà alcuni emendamenti che implicitamente chiariranno la posizione del Governo su tutta la materia in discussione, con l'intenzione poi di convertire in tempi rapidi il decreto-legge. Per quanto riguarda i suggerimenti del senatore Pagliarini, peraltro notevolmente interessanti, si chiede se questa sia la sede più opportuna per accogliere eventuali proposte emendative, data l'apparente disomogeneità con la materia trattata nel decreto-legge.

Il senatore FARDIN richiama l'attenzione del rappresentante del Governo su due questioni. La prima riguarda materia contenuta in un decreto-legge del dicembre scorso, attualmente all'esame della Camera dei deputati, a proposito di fatturazione da parte degli autotrasportatori: questione che sta creando grave disagio agli operatori del settore e per la quale sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Ministero delle finanze. La seconda attiene invece all'effetto retroattivo attribuito ad alcune norme da una circolare del dicembre scorso in materia di rimborsi IVA; la retroattività in questione sembra creare effetti perversi e dannosi per i contribuenti che hanno diritto al rimborso.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di esaminare le due questioni nelle sedi opportune.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 2 febbraio, alle ore 9 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,35.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

57ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1263) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Esame e rinvio)

Il presidente ZECCHINO, prima di dare inizio all'esame del disegno di legge di cui al titolo, rivolge un cordiale saluto al ministro Salvini, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione, esprimendogli il fermo impegno della Commissione stessa a giungere sollecitamente a risultati costruttivi sulle principali questioni sottoposte al suo esame. Dà quindi il benvenuto ai senatori Binaghi, Nisticò e Pellitteri, entrati a far parte della Commissione; i senatori Corsi Zeffirelli, Manis e Serra ne sono invece usciti.

Passando al merito del disegno di legge n. 1263 il Presidente, in sostituzione della relatrice designata, senatrice Manieri, attualmente impegnata in concomitanti lavori parlamentari, ricorda che il decreto-legge n. 697, ora all'esame della Commissione, rappresenta la sesta reiterazione di un provvedimento che risale al dicembre 1993 e le cui diverse stesure hanno lungamente impegnato la Commissione stessa.

Nella sua attuale versione esso recepisce molti degli emendamenti accolti nel corso dell'esame precedente. Egli rinuncia tuttavia ad illustrarne il contenuto, ormai ben noto alla Commissione.

Il Presidente auspica, infine, la più sollecita approvazione del provvedimento, anche perchè la sua decadenza in caso di mancata conversione entro 60 giorni dall'adozione comporterebbe ancora una volta l'azzeramento del lavoro fino a quel momento svolto e la rinnovazione di tutte le singole fasi procedurali.

Al fine di accelerare l'iter del provvedimento in esame egli propone, pertanto, di fissare a domani alle ore 15,30 il termine per la presentazione degli emendamenti e di procedere nella seduta già convocata per domani alla loro illustrazione, in attesa che le Commissioni 1ª e 5ª possano esprimere il proprio parere.

Segue quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori.

A giudizio del senatore BISCARDI, il Ministro dovrebbe, preliminarmente all'inizio dell'esame da parte della Commissione, esporre la propria posizione sul merito del provvedimento, pronunciandosi in particolare sulla possibilità di espungere dal testo quelle norme che non appaiono strettamente caratterizzate dai requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

Dopo che il PRESIDENTE ha richiamato i membri della Commissione ad esprimersi in merito allo specifico oggetto delle deliberazioni cui il Parlamento è chiamato, che nel caso specifico sono rappresentate dal decreto-legge nel testo all'esame della Commissione, il senatore CUFFARO si associa ai calorosi saluti indirizzati al ministro Salvini, auspicando a sua volta che egli esprima la posizione del Governo in ordine al decreto-legge in esame. Dal momento che lo stesso presidente Dini ha questa mattina dichiarato all'Assemblea del Senato l'intenzione di ricorrere il meno possibile alla decretazione d'urgenza, la soppressione delle parti più controverse dal decreto-legge n. 697 potrebbe infatti essere un primo, utile esempio della buona volontà del nuovo Governo.

Il senatore PERLINGIERI ricorda tuttavia che il decreto-legge in esame è frutto di una lunga collaborazione tra il Governo ed il Parlamento, avendo il Governo recepito, nelle numerose reiterazioni del provvedimento, molti degli emendamenti via via accolti in sede parlamentare. In ossequio ad un generale principio di conservazione del lavoro svolto, parrebbe dunque più opportuno mantenere inalterato l'impianto del provvedimento, concentrando l'attenzione sul solo articolo 8 che è sempre stato oggetto, nelle varie versioni del decreto, di accessi dibattiti.

Il senatore BEVILACQUA, dopo essersi associato a sua volta alle considerazioni di stima espresse nei confronti del ministro Salvini, esprime peraltro alcune perplessità sulla proposta del Presidente di procedere nella seduta già convocata per domani all'illustrazione degli emendamenti al decreto-legge n. 697, dal momento che per tale seduta sono già previste le comunicazioni del nuovo Ministro della pubblica istruzione in merito agli indirizzi programmatici del proprio Dicastero.

Prende quindi la parola il ministro SALVINI: dopo aver ringraziato i membri della Commissione per la cordiale accoglienza riservatagli, raccomanda una sollecita approvazione del provvedimento in esame nel quale, proprio a causa della sua estrema eterogeneità, appare assai difficile distinguere le norme che potrebbero essere considerate prive dei requisiti di straordinarietà ed urgenza. Sarebbe invece auspicabile una rapida conversione in legge del provvedimento, anche al fine di sgombrare

il campo per poter proficuamente utilizzare i pochi mesi certi di vita dell'attuale Governo ed affrontare le altre questioni di competenza del proprio Dicastero che necessitano una regolamentazione organica.

A proposito del decreto-legge n. 697 egli preannuncia peraltro un solo emendamento, di carattere esclusivamente tecnico, soppressivo dell'articolo concernente le modalità di rinnovo del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, in quanto regolate da altro provvedimento d'urgenza recentemente deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Il PRESIDENTE, preso atto delle indicazioni del Ministro, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore SERRA rivolge un caloroso saluto al Ministro, ricordando il clima di proficua collaborazione che ha sostanzialmente sempre contraddistinto il dibattito tra le diverse forze politiche in merito al provvedimento in esame. Lo stesso Gruppo Lega Nord ha riveduto alcune posizioni inizialmente espresse. Tuttavia le caratteristiche della decretazione d'urgenza, già delineate dal Presidente, hanno vanificato il lavoro finora svolto. La prospettiva di concludere rapidamente l'iter del decreto vede pertanto il Gruppo Lega Nord pienamente concorde e attivamente impegnato in tal senso.

Il senatore BINAGHI, premesso un saluto alla Commissione di cui entra a far parte, si sofferma in particolare sull'articolo 1 del decreto-legge con il quale sono rinnovati i contratti di lavoro dei medici del policlinico Umberto I di Roma originariamente assunti per esigenze straordinarie con ordinanza prefettizia. Tale anomalia necessita di una soluzione definitiva, che egli individua nella definizione di un organico preciso del personale operante nel policlinico (personale peraltro attualmente già molto numeroso), nell'ambito del quale eventualmente collocare il predetto personale precario.

Interviene quindi il senatore NISTICÒ, il quale rivolge a sua volta parole di saluto alla Commissione, al Presidente e al ministro Salvini.

Al di là degli aspetti contingenti regolati dal provvedimento in esame, egli concorda con l'esigenza espressa dal Ministro di affrontare al più presto le tematiche universitarie più scottanti, tra cui rientra senz'altro la questione del reclutamento dei professori universitari.

Per quel che riguarda la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al decreto-legge n. 697, egli esprime infine l'auspicio che esso sia più ampio di quello prospettato dal Presidente, al fine di consentire il necessario approfondimento delle tematiche in discussione soprattutto ai nuovi membri della Commissione.

Il senatore MASULLO, dopo essersi associato agli indirizzi di saluto rivolti al nuovo Ministro, fa rilevare che l'elevato numero di professori universitari tra i membri della Commissione, mentre arricchisce di un indiscutibile e prezioso patrimonio di competenze il dibattito parlamentare, rischia a volte di rallentare l'iter dei provvedimenti afferenti alla materia universitaria. Premesso di concordare pienamente con le considerazioni del Presidente in ordine alle perniciose conseguenze della decretazione d'urgenza in generale, e dei decreti-legge eterogenei come

quello in esame in particolare, egli richiama l'attenzione del Ministro e della Commissione sull'opportunità che eventuali modifiche al provvedimento siano limitate alla soppressione di quelle norme meno caratterizzate dalla straordinarietà e l'urgenza (come già prospettato dal senatore Biscardi). Una più approfondita riflessione dovrebbe essere invece concentrata sulla materia delle tasse universitarie, regolata dall'articolo 8, materia per la quale non sembra essere stata finora trovata una soluzione dirimente.

Il senatore CUFFARO dichiara che l'atteggiamento del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti, nonostante la sua collocazione all'opposizione, sarà di grande disponibilità ed ispirato all'obiettivo di sciogliere almeno alcuni fra i nodi problematici che intralciano la vita degli atenei. L'invito rivolto dal Ministro ad oltrepassare il decreto-legge in esame può essere accolto nel senso di selezionare le poche disposizioni che meritano approvazione, lasciando cadere tutte le altre. Quanto al tema più scottante dell'intero provvedimento, rappresentato dall'articolo 8, il senatore Cuffaro segnala l'esigenza di modificarlo introducendo un meccanismo equitativo per la determinazione delle tasse e dei contributi. Nel ricordare come tale questione abbia suscitato una vasta agitazione negli atenei, l'oratore sottolinea che, dalle audizioni dei rettori effettuate dalla Commissione, è emerso un panorama di confusione e disparità di trattamento tali da dar luogo ad una situazione di fatto incostituzionale. In tale occasione la Commissione ha anche accertato che, paradossalmente, la vita delle università è stata turbata pressochè inutilmente: infatti i pur notevoli aumenti delle tasse e dei contributi universitari consentiti dall'articolo 8 hanno apportato solo un modestissimo incremento alle complessive entrate degli atenei. Conclude invitando pertanto la Commissione ad eliminare una norma che è stata fonte di disagi e discriminazioni sociali.

Conclusa la discussione generale, replica il ministro SALVINI, il quale precisa di aver inteso esortare la Commissione ad un *iter* celere del disegno di legge. Quanto all'articolo 8, egli ricorda che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, pur formulando taluni rilievi di ordine generale, che egli condivide nella sostanza; in particolare, egli concorda sull'esigenza di una disciplina organica, la cui elaborazione, peraltro, non ritiene possa essere nè rapida nè facile. Invece - conclude - la soppressione pura e semplice dell'articolo 8 gli pare ben difficilmente praticabile.

Il presidente ZECCHINO fa presente al senatore Nisticò che una eventuale dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti - stante la prevedibile necessità di acquisire sugli emendamenti stessi i pareri della 1ª e della 5ª Commissione - renderebbe impossibile la conclusione dell'*iter* in Commissione entro la settimana prossima e il rispetto del calendario deliberato dai Presidenti dei Gruppi parlamentari per l'Assemblea. Propone quindi che il termine per la presentazione di emendamenti resti fissato a domani, giovedì 2 febbraio, alle ore 15,30, ora di inizio della seduta della Commissione, durante la quale potrà aver luogo l'illustrazione degli emendamenti stessi.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è rinviato.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C07ª, 0023ª)*

Il presidente ZECCHINO avverte che, secondo quanto testè deliberato, l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 15,30 è integrato dal seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1263.

La seduta termina alle ore 17,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

62ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Testa.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE**

(1243) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari

(1284) BONANSEA - Interventi nelle zone del Sestriere, della Valle Susa e del Pinerolese per lo svolgimento dei Campionati del mondo di sci alpino

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Si passa all'articolo 2 del decreto-legge.

Dopo che il sottosegretario TESTA ha illustrato gli emendamenti 2.0, 2.1-bis e 2.3, il senatore BONANSEA dà conto dell'emendamento 2.1 e il senatore BUCCIERO fa proprio l'emendamento 2.2.

Il sottosegretario TESTA, dopo un breve dibattito sull'emendamento 2.3 (nel corso del quale intervengono i senatori GERMANÀ, BONANSEA, ALÒ e SCIVOLETTO), lo riformula nel senso di sostituire il comma 4 come segue: «L'approvazione assunta all'unanimità, come risultante da apposito verbale della Conferenza, debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il verbale costituisce atto autorizzativo che comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti».

Inoltre, accogliendo taluni suggerimenti dei senatori FALQUI ed ANGELONI riformula l'emendamento 2.1-bis nel senso di sostituire, al comma 3, le parole «progetti esecutivi» con le seguenti: «progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi».

Il relatore ARMANI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, mentre il rappresentante del Governo è contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.0, mentre l'emendamento 2.1 (dopo una dichiarazione di voto contrario della senatrice ANGELONI), è respinto.

Successivamente, viene approvato l'emendamento 2.1-bis, come riformulato e resta conseguentemente precluso l'emendamento 2.2. Viene infine accolto l'emendamento 2.3, come riformulato.

Si passa all'articolo 3.

La senatrice ANGELONI illustra l'emendamento 3.1 nella nuova formulazione. Dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 3.12, illustra il 3.4-bis, riformulandolo nel senso di sostituire le parole «Perosa Argentina» con «Porte».

Il senatore FALQUI dà conto dell'emendamento 3.1-bis, mentre il senatore BONANSEA, dopo aver ritirato l'emendamento 3.2, illustra gli emendamenti 3.4, 3.15 e 3.0.1 (che riformula sopprimendo le parole «anche parziale»).

Dopo che il presidente BOSCO ha illustrato gli emendamenti 3.3 e 3.13, il sottosegretario TESTA dà conto dei subemendamenti 3.4-bis/1 e 3.4-bis/2.

Il senatore PEDRAZZINI illustra gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.9, 3.11 e 3.16 e ritira il 3.7, 3.8 e 3.14.

Il senatore SCIVOLETTO dà conto degli emendamenti 3.7-bis e 3.10.

Il senatore BONANSEA invita il rappresentante del Governo a modificare il subemendamento 3.4-bis/1 nel senso di limitare la portata della lettera a), per quanto concerne gli affidamenti in concessione, alla sola tratta Pinerolo-Porte e conseguentemente includere la tratta Porte-Perosa Argentina-Sestriere tra gli interventi che l'ANAS dovrebbe affidare con normali gare di appalto.

Il sottosegretario TESTA dichiara di non poter accogliere tale proposta, in quanto trattasi di opere che non possono perdere la loro unitarietà, attenendo ad un medesimo progetto.

Il relatore ARMANI esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.4-bis, 3.5, 3.6, 3.7-bis, 3.9, 3.11, 3.13, 3.16 e 3.0.1, nonché sui subemendamenti 3.4-bis/1 e 3.4-bis/2. È invece contrario agli emendamenti 3.1-bis, 3.4 e 3.10 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.3 e 3.15.

Il sottosegretario TESTA si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 3.11, si rimette alla Commissione sul 3.1 ed è contrario su tutti

gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3. Precisa che la sua contrarietà all'emendamento 3.3 è motivata dal fatto che l'eliminazione delle opere di cui alle lettere *c)*, *d)*, *g)*, *h)* ed *i)* porrebbe problemi di sicurezza.

Il presidente BOSCO, preso atto della dichiarazione del sottosegretario TESTA, ritira gli emendamenti 3.3 e 3.13. Avverte altresì che la Commissione bilancio, che ha in questo momento terminato i suoi lavori, ha espresso parere contrario sugli emendamenti 3.0.1 e 7.6. Inoltre, il parere della Commissione bilancio è favorevole sull'emendamento 3.10 a condizione che l'effetto soppressivo sia limitato al comma 5. Sull'emendamento 3.15 il parere è favorevole a condizione che gli importi indicati per le varie annualità siano considerati come limiti massimi di spesa. Sull'emendamento 9.0.1 il parere è favorevole a condizione che la copertura sia riferita al triennio, che sia fissato il termine finale per le spese pluriennali e che si preveda la riserva delle modulabilità ad opera delle leggi finanziarie annuali. Sull'emendamento 9.0.2 il parere è favorevole a condizione che le parole «senza riserva alcuna» siano sostituite con le altre «nei limiti delle disponibilità di bilancio». Inoltre, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento 12.2 a condizione che sia soppresso il secondo periodo e sul 9.1 a condizione che sia specificato che la spesa si riferisce solo all'esercizio 1995.

Preso atto dell'orientamento della 5ª Commissione, il senatore BONANSEA ritira l'emendamento 3.0.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in una nuova formulazione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, viene ripresa alle ore 19).

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice ANGELONI riformula l'emendamento 3.1 sostituendo, al comma *1-bis*, le parole «previa intesa con» con le seguenti «sentita». Dichiarò quindi il suo voto favorevole, sottolineando la necessità che le opere di cui al comma *1-bis* siano previste da uno strumento programmatico, anche allo scopo di non sottrarre indebitamente risorse ad interventi di viabilità di altre regioni.

Seguono dichiarazioni di voto favorevole dei senatori GERMANÀ, PEDRAZZINI e BONANSEA.

L'emendamento 3.1, posto ai voti, è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti *3.1-bis* e 3.4.

La senatrice ANGELONI riformula l'emendamento *3.4-bis* accogliendo la proposta del Governo di prevedere, per le opere di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* dell'emendamento 3.1, l'affidamento degli appalti a licitazione privata con le procedure accelerate di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 406 del 1991 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto. Il sottosegretario TESTA conseguentemente ritira i subemendamenti *3.4-bis/1* e *3.4-bis/2*.

L'emendamento 3.4-*bis*, posto ai voti, è approvato.

Risulta quindi precluso l'emendamento 3.5.

È successivamente posto ai voti e approvato l'emendamento 3.6 È invece messo ai voti e respinto l'emendamento 3.7-*bis*.

Dopo che il senatore PEDRAZZINI ha ritirato l'emendamento 3.9, la senatrice ANGELONI, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.10, ritiene contraddittoria la posizione assunta su di esso dalla 5ª Commissione, in quanto il mantenimento del comma 6, a suo avviso, non è congruente con l'approvazione degli emendamenti 3.1 e 3.4-*bis*. Il sottosegretario TESTA fa presente che a suo avviso rimane il potere di direttiva del Ministro dei lavori pubblici, pur nell'ambito dei limiti posti dagli emendamenti 3.1 e 3.4-*bis*. Il PRESIDENTE avverte che, qualora l'emendamento venisse approvato nella sua formulazione originaria, non si rispetterebbe il parere espresso dalla 5ª Commissione. La senatrice ANGELONI mantiene l'emendamento nella forma originaria.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Risulta quindi assorbito l'emendamento 3.11.

Il senatore BONANSEA riformula l'emendamento 3.15, accogliendo la condizione posta dalla 5ª Commissione.

La senatrice ANGELONI dichiara il suo voto contrario, in quanto la spesa per opere di viabilità della zona del Sestriere verrebbe ad eccedere la quota assegnata al Piemonte dalla pianificazione ordinaria.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PEDRAZZINI riformula l'emendamento 3.16 (aggiuntivo di un comma dopo il sesto) nel testo seguente: «6-*bis*. Eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale ANAS a favore della regione Piemonte».

L'emendamento, così riformulato, è posto ai voti e approvato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore BONANSEA illustra l'emendamento 4.1 e ritira l'emendamento 4.2.

Dopo un intervento del senatore SCIVOLETTO, che richiama l'opportunità di circoscrivere i territori a quelli strettamente interessati dagli interventi connessi ai campionati di sci, il senatore BONANSEA fa presente che il territorio del Pinerolese è interessato da talune opere di cui all'articolo 3; inoltre l'emendamento nomina espressamente le diverse comunità montane. Riformula comunque l'emendamento, sopprimendo le parole «Valle Pellice».

Il relatore ARMANI esprime parere favorevole e il sottosegretario TESTA si rimette alla Commissione.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore BONANSEA, dopo aver ritirato l'emendamento 6.2, illustra gli emendamenti 6.1, 6.3 (aggiungendo le parole «dei Campionati» dopo «organizzatore») e 6.4.

Il relatore ARMANI si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.1 e esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3 e 6.4.

Il sottosegretario TESTA esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

Gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4, posti ai voti, sono approvati.

Si passa agli emendamenti all'articolo 7.

Dopo aver ritirato l'emendamento 7.1, il senatore BONANSEA illustra gli emendamenti 7.2 e 7.3 (che diventa aggiuntivo di una lettera successivamente alla lettera e), ritira l'emendamento 7.4 ed illustra altresì gli emendamenti 7.5 e 7.6.

La senatrice FAGNI dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 7.4-bis e lo illustra.

Sull'emendamento 7.2 intervengono i senatori FAGNI, ANGELONI e BACCARINI i quali suggeriscono di eliminare il riferimento all'incremento quantitativo delle strutture alberghiere, rilevando altresì che già la lettera e) indica il potenziamento delle strutture ricettive. Il senatore FALQUI preannuncia il suo voto contrario qualora l'emendamento non fosse modificato nel senso già indicato. Il presidente BOSCO si dichiara a favore dell'emendamento. Il senatore GERMANÀ ritiene preferibile puntare su un ampliamento delle strutture esistenti.

Il senatore BONANSEA ritira l'emendamento 7.2.

Con riferimento all'emendamento 7.3, i senatori ANGELONI, CARPINELLI, FAGNI E LARIZZA prospettando l'opportunità di sopprimere il riferimento all'edilizia ospedaliera, in quanto ciò comporterebbe interventi che esulano dalla manifestazione sportiva e dalla pianificazione regionale in materia, in un contesto in cui molte Regioni devono chiudere taluni piccoli ospedali. Il senatore BONANSEA fa presente che l'organizzazione dei Campionati può rendere necessario un potenziamento dell'ospedale di Susa. Dopo che il senatore BACCARINI ha preannunciato il suo voto contrario sull'emendamento, il senatore BONANSEA lo riformula sopprimendo le parole «l'edilizia ospedaliera e».

Dopo che il presidente BOSCO ha comunicato che la 5ª Commissione ha dato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione, sull'emendamento 7.6, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.3, 7.5, si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.4-bis e si dichiara contrario sull'emendamento 7.6. Il sottosegretario TESTA esprime parere contrario sull'emendamento 7.3, favorevole sugli emendamenti 7.4-bis e 7.5 e contrario sull'emendamento 7.6.

Sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 7.3., 7.4-bis e 7.5. Risulta invece respinto l'emendamento 7.6.

Dopo che il senatore BONANSEA ha ritirato gli emendamenti 8.1.e 8.2, si passa agli emendamenti all'articolo 9.

Il sottosegretario TESTA illustra l'emendamento 9.0 e il senatore BONANSEA illustra l'emendamento 9.1

La senatrice ANGELONI sottolinea la necessità di chiarire le finalità dello stanziamento di cui all'emendamento 9.0, che a suo avviso dovrebbero ricomprendere tutte le necessità di cui all'articolo 7, comma 2.

In relazione ad una richiesta di chiarimento del senatore FALQUI, il sottosegretario TESTA fa presente che il Governo ha presentato un emendamento solo in questa sede in quanto, all'atto dell'emanazione del decreto, non era ancora entrata in vigore la legge finanziaria per il 1995. Il senatore BACCARINI critica la crescita della spesa per la manifestazione, che a suo avviso sta superando i limiti imposti dalle più stringenti necessità in vista dell'effettuazione dei campionati. Inoltre con l'emendamento 9.1 si vengono a finanziare interventi dell'ente locale, in un'ottica clientelare.

La senatrice ANGELONI presenta un subemendamento (9.0/1) che sostituisce le parole dall'inizio fino a «dell'articolo 1,» con le seguenti «Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2».

Il sottosegretario TESTA si dichiara contrario a tale subemendamento, ritenendo più opportuno mantenere il testo dell'emendamento 9.0. Al riguardo il senatore FALQUI esprime sorpresa per l'atteggiamento del Governo e prospetta la necessità di approfondire le finalità di cui all'emendamento 9.0; il sottosegretario TESTA fa presente che l'emendamento risponde alle previsioni di spese per l'organizzazione formulate in sede tecnica.

Dopo che il relatore ARMANI si è rimesso alla Commissione sugli emendamenti all'articolo 9, è posto ai voti ed approvato il subemendamento 9.0/1. È successivamente messo ai voti ed accolto l'emendamento 9.0 nel testo modificato.

Il senatore BONANSEA svolge una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 9.1, che interviene a favore di obiettive esigenze delle aree interessate, rifiutando l'accusa di clientelismo. Al riguardo il senatore BACCARINI dichiara di ritirare l'espressione da lui precedentemente adottata, che più opportunamente deve riferirsi al successivo emendamento 9.0.1.

L'emendamento 9.1, posto ai voti è respinto.

Si passa agli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi dopo il 9.

In assenza dei presentatori il relatore ARMANI fa propri gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. Al riguardo il senatore BACCARINI fa presente che tali emendamenti nascondevano uno scambio di favori con l'allora ministro Tatarella, allo scopo di assicurare il voto favorevole anche della Lega Nord sull'intero provvedimento.

Dopo che il sottosegretario TESTA si è rimesso alla Commissione sugli emendamenti, è posto ai voti e respinto l'emendamento 9.0.1 ed è conseguentemente precluso l'emendamento 9.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1243**Art. 2.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza dei servizi è svolta nell'ambito del potere di coordinamento territoriale spettante al Ministero dei lavori pubblici e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

2.0

IL GOVERNO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima e si esprime su di essi entro 15 giorni dalla convocazione tenuto conto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali e delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale».

2.1

MATTEJA, BONANSEA, BRICCARELLO, PEDRAZZINI

Al comma 3, le parole «progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di massima od esecutivi».

2.1-bis

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole «valuta i progetti», inserire le seguenti: «di massima redatti dall'ANAS e, ove necessario, quelli»

2.2

MASIERO, GANDINI

Al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il verbale della Conferenza viene recepito in un atto autorizzativo che comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti».

2.3

IL GOVERNO

Art. 3.

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

- a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla S.S. n. 24 del Monginevro;
- b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32
- c) viabilità Oulx-Cesana (S.S. n. 24).

1.bis. Subordinatamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 94-96 del piano decennale ANAS, previa intesa con la regione Piemonte, possono essere realizzate, applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:

- a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;
- b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla S.S. n. 23 del Sestriere;
- c) viabilità Sestriere-Cesana;
- d) viabilità Cesana-Claviere (S.S. n. 24);
- e) attraversamento della parte italiana di Claviere (S.S. n. 24);
- f) collegamento di Bardonecchia/Jafferai alla A32.

3.1

ANGELONI, SCIVOLETTO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono quelle indicate dal piano triennale di viabilità dell'ANAS, attualmente in vigore, fatta salva la possibilità per la regione Piemonte di decidere le priorità di finanziamento delle opere ritenute necessarie utilizzando le disponibilità di spesa impegnate nel fondo regionale dell'ANAS».

3.1-bis

FALQUI

Al comma 1, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: «completamento autostrada Torino-Pinerolo».

3.2

BONANSEA, GEI

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d), g), h), i).

3.3

BOSCO

Al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

«l) circonvallazione del Sestriere e svincolo di Sestriere Borgata».

3.4

BONANSEA, GEI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Le opere di cui al comma 1, lettere a) e c) sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e a valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera b), al comma 1-bis, lettera a), limitatamente alla tratta Pinerolo-Perosa Argentina, nonché di cui alla lettera f), sono affidate dall'ANAS in concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A 32 e A 5. Le altre opere di cui ai commi 1 e 1-bis sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le proprie disponibilità in conto competenza o in conto residui, ovvero sono affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di esecuzione e manutenzione».

3.4-bis

ANGELONI, SCIVOLETTO

All'emendamento 3.4-bis sostituire le parole all'inizio fino a «lavori pubblici» (terzo periodo) con le seguenti «Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), e) ed i) sono affidati dall'ANAS in regime di concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A 32 ed A 5. Gli interventi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed h) sono affidati dall'ANAS con gare di appalto di progettazione ed esecuzione. Le opere verranno appaltate a licitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) dello stesso decreto. Nella realizzazione degli interventi l'ANAS procederà per fasi funzionali».

3.4-bis/1

IL GOVERNO

All'emendamento 3.4-bis sostituire le parole da «ovvero» (terzo periodo) fino alla fine con le seguenti «e tenuto conto delle previsioni dello stralcio triennale per il 1994-1996 del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione dell'ANAS per la Regione Piemonte».

3.4-bis/2

IL GOVERNO

Al comma 2 aggiungere alla fine:

«ad esclusione della trattativa privata»

3.5

PEDRAZZINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese concessionarie per i lavori di cui al comma 1, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato».

3.6

PEDRAZZINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Sono possibili interventi complementari nelle aree interessate dallo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1 a condizione che gli stessi vengano realizzati tramite autofinanziamento a seguito di concessione affidata mediante gara pubblica».

3.7

PEDRAZZINI

Al comma 3, sostituire la parola «dieci» con la seguente: «venti»

3.7-bis

SCIVOLETTO, ANGELONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Ai fini del rispetto della data di ultimazione delle opere, L'ANAS, provvedendo ai suoi compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori delle opere date in concessione, effettua verifiche periodiche dell'organizzazione del cantiere e può procedere alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione qualora vengono riscontrate gravi e ripetute inadempienze da parte delle imprese interessate»

3.8

PEDRAZZINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Le opere di cui al presente articolo possono essere consegnate solo se sono stati ottenuti tutti i nullaosta e pareri definitivi necessari, senza che per l'eventuale mancata consegna il concessionario delle opere possa rivalersi di alcun tipo di diritto. Il bando di gara deve espressamente prevedere tale disposizione»

3.9

PEDRAZZINI

Sopprimere i commi 5 e 6.

3.10

ANGELONI, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 5.

3.11

PEDRAZZINI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le opere di cui al presente articolo possono essere date in concessione a soggetti che assicurino, con adeguate garanzie, il finanziamento totale delle stesse».

3.12

FALQUI, ANGELONI, SCIVOLETTO

Al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «La viabilità di cui alla lettera a) del presente articolo rientra tra le autostrade a pedaggio e viene affidata dall'ANAS in regime di concessione esclusivamente ai soggetti che offrono, con adeguate garanzie, il finanziamento totale dell'opera in corrispettivo del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera stessa».

3.13

BOSCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le opere di competenza ANAS sono finanziate con i fondi di cui al piano decennale vigente. Eventuali opere di cui al presente articolo non previste dal citato piano devono essere oggetto di variazione dello stesso».

3.14

SEN. PEDRAZZINI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, che viene determinato in lire 180 miliardi per il 1995, 200 miliardi per il 1996 e 100 miliardi per il 1997, provvederà l'ANAS nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

3.15

BONANSEA, GEI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Gli eventuali ribassi dei prezzi posti a base di gara non costituiscono somme a disposizione per le relative concessioni e vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale ANAS».

3.16

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

“1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e del comma 6 dell'articolo 3 si applicano altresì alle opere di completamento della viabilità autostradale Torino-Pinerolo, da avviarsi ed eseguirsi con finanziamento anche parziale dell'opera in corrispettivo dei diritti di utilizzazione della stessa, anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali o convenzionali. Le operazioni di mutuo che avverranno a tal fine attivate dal concessionario saranno assistite dalla garanzia dello Stato che verrà disciplinata con decreto del Ministro del tesoro”».

3.0.1

MATTEJA, BONANSEA, BRICCARIELLO, PEDRAZZINI

Art. 4.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino – zone del Sestriere, Valle Susa e del Pinerolese facenti parte delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valle Chisone e Germanasca, Valle Pellice, Valle Pinerolese Pedemontana».

4.1

BONANSEA, GEI

Al comma 1, sostituire la parole «e Germagnasca» con le seguenti: «Germagnasca e Pinerolese Pedemontano».

4.2

MATTEJA, BRICCARIELLO, PEDRAZZINI, BONANSEA

Art. 6.

Al comma 1 sono soppresse le parole «non vincolanti».

6.1

BONANSEA, GEI

Al comma 1 le parole «comitato di consulenza» sono sostituite dalle seguenti: «comitato esecutivo».

6.2

BONANSEA, GEI

Al comma 1, dopo le parole «Ministero dei beni culturali e ambientali» sono aggiunte le seguenti: «un rappresentante del comitato organizzatore, il sindaco del comune di Sestriere».

6.3

BONANSEA, GEI

Al comma 1, le parole da «i Presidenti delle comunità montane» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati».

6.4 BONANSEA, GEI

Art 7.

Al comma 1, le parole «comitato di consulenza» sono sostituite dalle seguenti: «comitato esecutivo».

7.1 BONANSEA, GEI

Al comma 2, lettera e), sono aggiunte le parole: «con particolare riferimento all'incremento quantitativo e qualitativo delle strutture alberghiere».

7.2 BONANSEA, GEI

Al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'edilizia ospedaliera e il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;».

7.3 BONANSEA, GEI

Al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«g) ove possibile la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei campionati;».

7.4 BONANSEA, GEI

Al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«g) la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per i campionati».

7.4-bis FALQUI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e della avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo stampa locale».

7.5 BONANSEA, GEI

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Il comune di Sestrièrè e le Comunità Montane di cui all'articolo 4 possono elaborare d'intesa con il Commissario Straordinario e con i comuni membri, singoli piani di investimento per la realizzazione di impianti sportivi comunali ed intercomunali e di opere e servizi di particolare interesse pubblico.

6-ter. L'Amministrazione Provinciale di Torino può elaborare, d'intesa con il Commissario straordinario, piani di investimento per il potenziamento della rete viaria provinciale localizzati nei territori di cui all'articolo 4.

6-quater. Per la realizzazione delle opere e servizi di cui ai precedenti commi 7 e 8 la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui agli Enti proponenti con ammortamento a carico dello Stato per un importo globale di 25 miliardi di lire.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, valutato in due miliardi a partire dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quota »rate ammortamento mutui».

6-sexies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.6

BONANSEA, GEI

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole «commissario straordinario» inserire le seguenti: «di intesa con il Prefetto di Torino».

8.1

BONANSEA, GEI

Al comma 2, dopo le parole «commissario straordinario» inserire le seguenti: «di intesa con il Prefetto di Torino».

8.2

BONANSEA, GEI

Art. 9.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9.

(Disposizione finanziaria)

1. Per le esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alla connessa organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997».

9.0

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, si provvede, quanto a lire 30 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.»

9.1

BONANSEA, GEI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Potenziamento della ricettività alberghiera)

1. I soggetti interessati agli interventi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera e) sottopongono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di strutture alberghiere e ricettive per la loro approvazione. In base alla congruità di tali progetti, per un investimento complessivo pari a 120 miliardi di lire, si autorizza l'utilizzo di 10 miliardi all'anno, quale contributo in conto capitale per cinque anni, a decorrere dal 1995 e sino al 1999.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro anno 1995 e allo scopo utilizzando parzialmente la voce »Presidenza del Consiglio dei Ministri«.

3. Il Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e ripartisce entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, lo stanziamento tra i soggetti interessati, in ragione dei progetti accolti nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e).

4. Ove la ripartizione delle somme stanziata non venga effettuata nel termine di cui al comma 3, il commissario straordinario la dispone in misura proporzionale tra tutti i progetti accolti nel programma, tenuto conto dell'ammontare complessivo di ciascuno di essi».

9.0.1

MASIERO, GANDINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Procedura di erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9-bis avrà luogo dopo che il commissario straordinario e il comune competente avranno

certificato la esatta corrispondenza delle opere a quanto riportato in ogni stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.).

2. Il 30 per cento del contributo concesso sarà erogato all'avvenuto collaudo positivo delle opere, senza riserva alcuna. La regione Piemonte nomina le commissioni per il collaudo, anche in corso d'opera, degli interventi accolti nel programma di cui all'articolo 7.

3. Sono escluse dal contributo eventuali varianti edilizie successive all'approvazione del progetto.

4. Contestualmente alla richiesta, i soggetti interessati sono tenuti a depositare presso il commissario straordinario, fino al collaudo finale delle opere, idonea polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, senza preventiva escussione del beneficiario, a garanzia del contributo di cui all'articolo 9-bis».

9.0.2

MASIERO, GANDINI

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

93ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PAPPALARDO riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo che disciplina compiutamente la utilizzazione dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo nei processi produttivi o di combustione. Il provvedimento - egli avverte - sembra largamente afferire alle competenze della 10ª Commissione permanente: considerato tuttavia che esso è stato reiterato per la settima volta, propone che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento sia particolarmente opportuno un intervento presso la 13ª Commissione al fine di accelerare l'approvazione di una normativa indubbiamente efficace per una corretta separazione dei residui dai rifiuti. Le disposizioni in esame, infatti, sono coerenti con gli indirizzi in proposito assunti in sede comunitaria con le direttive 91/156 e 91/689, ben in anticipo rispetto ad altri 10 paesi membri dell'Unione europea.

Propone quindi di modificare il comma 4 dell'articolo 1 prevedendo, in luogo dell'attuazione, il recepimento della direttiva comunitaria da parte del Parlamento italiano. Suggestisce altresì che venga data piena e integrale attuazione a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del 1990, laddove essa ha dichiarato la parziale illegittimità degli articoli 4 e 6 del decreto emanato dal Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzative ivi considerate: queste, infatti, a giudizio della Corte devono essere di competenza regionale. Si sofferma, infine, analiticamente

sul contenuto dei singoli articoli, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, auspicando la rapida conversione in legge del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario ZANETTI sottolinea l'importanza del testo in esame per una più puntuale attuazione delle direttive comunitarie nei processi produttivi nazionali. Nel condividere, inoltre, la relazione del senatore Pappalardo, ritiene accoglibile anche la proposta di modifica di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento.

Il senatore LOMBARDI CERRI ritiene che ulteriori modifiche al decreto-legge rischierebbero di provocare danni per i produttori e per la competitività delle imprese.

Il senatore CORMEGNA si dichiara contrario alla proposta del relatore di modificare l'articolo 1, comma 4, del decreto temendo una possibile *vacatio legis*. Quanto, poi, alle considerazioni svolte in merito all'attribuzione delle procedure autorizzative alla competenza delle regioni, ritiene inopportuno che si provveda in tal senso prima del rinnovo dei consigli regionali. In conclusione esprime comunque un parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore BECCARIA chiede chiarimenti in ordine al comma 5 dell'articolo 17.

Il senatore FERRARI Karl si dichiara favorevole a un accrescimento delle competenze delle regioni nella materia disciplinata dal decreto in quanto esse sono più direttamente interessate nella gestione delle attività ivi previste. Esprime inoltre la propria contrarietà circa la possibilità che l'attribuzione di nuovi compiti alle regioni risulti subordinata alla composizione politica degli organi consiliari.

Il relatore PAPPALARDO tiene a precisare che il disegno di legge in titolo già contempla la delega alle regioni di talune competenze; il suo intervento non era pertanto volto a chiederne una limitazione, bensì a richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di coinvolgere le regioni anche in quei settori, ai sensi dell'articolo 2, per i quali non è previsto un loro intervento.

Circa la richiesta del senatore Beccaria, fa presente che la disposizione da lui richiamata attiene alla materia dell'inquinamento delle acque dei bacini, materia che non rientra nelle competenze della Commissione industria. Quanto infine alle modalità di espressione del parere da parte della 10ª Commissione, egli ribadisce l'opportunità - prevista dal richiamato articolo 39, comma 3, del Regolamento - di far presente che *il testo del decreto riflette un equilibrio molto delicato fra l'esigenza di contemperare gli interessi del comparto industriale e quelli connessi alla tutela dell'ambiente.*

Il senatore CORMEGNA non condivide l'esigenza espressa dal relatore.

La Commissione infine conferisce al relatore Pappalardo il mandato di trasmettere alla 13ª Commissione permanente un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

(1297) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore DEMASI fa presente che la Commissione, per quanto di competenza, è chiamata ad esprimere un parere sull'articolo 13 del disegno di legge in titolo: trattasi dell'interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge n. 580 del 1993, concernente l'istituzione e la disciplina dell'Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Si propone, infatti, di modificare la parola «iscritti», nel citato articolo 22, in «iscritte», nonchè di togliere una virgola dopo l'espressione «1° luglio 1970, n. 518», aggiungendola dopo il termine «appartenenza». Qualora, infatti, non si desse corso alla modifica prospettata, dal prossimo mese di febbraio nessuna camera di commercio potrebbe usare la denominazione italo-estera o estera in Italia, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sulla base delle considerazioni susposte, propone pertanto che la Commissione si esprima in senso favorevole.

La Commissione unanime, pertanto, concorda di trasmettere alla 6ª Commissione un parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Amministratore unico dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: ritiro della proposta di nomina)
(L014 078, C10ª, 0003ª)

Il presidente CARPI avverte che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato il ritiro della proposta di nomina in titolo da parte del Governo. Sottolinea quindi l'esigenza di acquisire in tempi brevi dal Ministro competente precise indicazioni circa le linee programmatiche del Governo in materia di ricerca applicata e, in particolare, sulla gestione dell'ASI, attesa anche la costante attenzione al riguardo manifestata sia dal mondo scientifico che da quello imprenditoriale.

I senatori COVIELLO, CORMEGNA e LARIZZA, nell'associarsi alle osservazioni del Presidente, esprimono il proprio apprezzamento per il ritiro della proposta di nomina.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

70ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU ed i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero LISO e SCALZINI.

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul programma del Governo nelle materie di competenza della Commissione (R046 003, C11ª, 0005ª)

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il Ministro ed i Sottosegretari per aver voluto accogliere l'invito a partecipare ad una seduta della Commissione lavoro per una prima presa di contatto a distanza tanto ravvicinata dal voto di fiducia del Senato al Governo. Dà quindi la parola al Ministro, auspicando sin d'ora una proficua collaborazione.

Il ministro TREU sottolinea in primo luogo che tra i temi che il Ministero del lavoro intende affrontare, oltre a quelle già ricordati dal Presidente del Consiglio nell'esposizione del programma del Governo, vi sono senz'altro quelli relativi al mercato del lavoro, le cui linee guida sono state già tracciate dall'accordo del 23 luglio 1993. In tale contesto un'attenzione particolare sarà riservata alla normativa sui lavori socialmente utili che dovrà essere resa più facilmente applicabile, mentre una più attenta riflessione dovrà essere riservata alla complessa normativa degli ammortizzatori sociali. Il Ministro del lavoro, d'accordo su questo con il Ministro del bilancio, ritiene inoltre necessario, ai fini di una maggiore operatività, razionalizzare il sistema di incentivi e di agevolazioni alle imprese a sostegno dell'occupazione, particolarmente importanti per le aree deboli del Paese. Sarà inoltre opportuno riprendere in esame i temi connessi alla flessibilità del mercato del lavoro - al riguardo indicando come prioritarie le normative proposte nei disegni di legge relativi al lavoro interinale e al *part-time* ed esprimendo invece qualche riserva sulle ultime battute del dibattito circa la revisione dell'orario di lavoro - ed elaborare interventi incisivi per favorire l'in-

gresso dei giovani nel mercato del lavoro. Sulla materia dei contratti a termine si riserva di intervenire in modo più compiuto dopo un esame dei provvedimenti già in discussione. Informa quindi che un'ulteriore questione sulla quale il Governo intenderebbe intervenire, in accordo con il Ministro della pubblica istruzione, è quello della revisione della legge-quadro sulla formazione professionale. Sul tema poi della rappresentatività dei sindacati, e su quello ad esso collegato delle trattenute sindacali, ritiene che l'indirizzo più giusto da perseguire sia quello di uno sforzo congiunto del Governo e del Parlamento, sentite anche le parti sociali, per una modifica della normativa esistente, sia normativa che contrattuale. Auspica quindi che in tempi brevissimi la Commissione pervenga ad un testo alla cui elaborazione il Governo non farà mancare il proprio sostegno. Si sofferma infine sulla riforma del sistema previdenziale che nel progetto del Governo si articola su tre filoni essenziali: riforma strutturale del sistema, normativa transitoria, previdenza complementare, sottolineando che, in ogni caso, qualunque sia la sorte di questo Governo, se entro giugno non saranno trovate soluzioni soddisfacenti su tutti e tre questi fronti, la situazione non potrà che peggiorare e gli indispensabili interventi correttivi non potranno che rivelarsi più difficili e dolorosi.

Il presidente SMURAGLIA si sofferma sulle questioni tuttora pendenti presso la Commissione, in particolare sul testo unificato elaborato da un comitato ristretto in materia di rappresentanza e rappresentatività del sindacato, indicando la necessità di un intervento legislativo che eviti il *referendum* sull'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, del quale da paventare non sono tanto i possibili esiti, quanto il clima e la campagna politica che potrebbero prodursi. Auspica quindi che il Governo chiarisca quanto prima quali sono i suoi intendimenti in tale materia. Per quanto riguarda poi il problema delle trattenute sindacali, sottolinea come il comitato ristretto che ha elaborato il testo unificato sopra ricordato, abbia in realtà approvato un articolo che tende a dare una soluzione al problema e che non è stato pubblicato soltanto per un errore materiale. Il Presidente chiede quindi quali siano gli orientamenti del Governo anche in merito ai disegni di legge sul collocamento obbligatorio dei disabili e in particolare sui disegni di legge sulle nuove forme contrattualistiche attualmente all'esame di un altro comitato ristretto istituito nell'ambito della Commissione. Quanto al grosso tema della riforma previdenziale, si dichiara contrario ad interventi settoriali ed auspica pertanto una riforma globale. Chiede quindi quali siano gli orientamenti del Ministro del lavoro in merito all'ulteriore recepimento di direttive comunitarie in materia di sicurezza dei lavoratori, segnatamente in relazione a quelle riguardanti la sicurezza nel settore dei cantieri mobili. Informa infine il Ministro in merito a provvedimenti che la Commissione ha di recente approvato in sede referente, non ancora esaminati dall'Assemblea, relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e alle integrazioni al trattamento minimo, chiedendo anche su di essi l'avviso del Governo.

Il senatore MANZI chiede che cosa intenda fare il Governo per dare soluzione alla drammatica crisi occupazionale manifestatasi nella provincia di Torino.

Il senatore MANFROI chiede invece al Governo quali siano i tempi per dare concreta attuazione alla disciplina dei lavori usuranti.

Il senatore MANCONI chiede se l'interpretazione data finora alla disciplina sui lavori socialmente utili non sia troppo residuale rispetto alle potenzialità che essa potrebbe esplicitare anche nella creazione di nuova occupazione.

Il senatore DE LUCA chiede quali siano gli orientamenti del Governo in merito all'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale relative alle *pensioni integrate al minimo*, sia in merito agli arretrati sia in merito alle prestazioni future degli aventi diritto. Chiede quindi se si intenda sanare l'incongruenza contenuta nelle norme della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla manovra finanziaria relativamente alle pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi. Dopo aver chiesto un impegno del Governo affinché il tema della riforma pensionistica sia esaminato disgiuntamente dalle future manovre finanziarie del Governo, conclude domandando che cosa pensino i rappresentanti del Governo in merito alla proposta di legge presentata in materia alla Camera dal Partito democratico della sinistra.

Il senatore BARRA chiede se il Governo sia già in grado di esprimere orientamenti specifici in merito all'emergenza dettata dalla disoccupazione giovanile e come intenda intervenire nelle aree di maggiore crisi industriale e occupazionale.

Il senatore DE GUIDI, ricordando l'incidente mortale verificatosi domenica scorsa in una delle imprese delle acciaierie di Terni, auspica che gli interventi del Governo in materia di flessibilità del mercato del lavoro siano compatibili con la sicurezza dei lavoratori.

Il senatore BASTIANETTO ritiene necessaria un'opera di sensibilizzazione del Governo affinché siano superate le diffidenze dei datori di lavoro e dei lavoratori nei confronti dei contratti *part-time* che possono invece esplicitare interessanti potenzialità. Richiama inoltre la necessità di liberare i datori di lavoro da una serie di oneri burocratici assai costosi.

Il senatore TAPPARO sottolinea la necessità di alleggerire la pesante situazione occupazionale, non solo con misure di tipo lavoristico, ma anche con interventi di politica industriale. Sottolinea poi l'opportunità di affrontare in tempi ragionevoli la riforma del sistema di formazione professionale; invita infine il Governo a considerare attentamente la disciplina delle pensioni complementari anche in relazione alla nuova configurazione che il mercato del lavoro sta assumendo.

Il senatore PELELLA concorda sulla necessità di semplificare tutta la disciplina degli aiuti alle imprese e degli ammortizzatori sociali lasciando in vita soltanto quegli strumenti che si sono rivelati più efficaci. Si associa quindi alla domanda fatta dal senatore Manfroi in merito ai lavori usuranti.

Il senatore BEDIN giudica che sia forse giunto il momento di una revisione della materia relativa alla cooperazione, problema ampiamente dibattuto durante la discussione della legge finanziaria. In merito poi al lavoro agricolo chiede che cosa intenda fare il Governo in ordine al decreto-legge che contiene la norma relativa alla chiamata diretta dalle liste di collocamento.

Il senatore MAGLIOCCHETTI assicura il contributo fattivo della sua parte politica in ordine a tutte le questioni che la Commissione riterrà opportuno esaminare.

Il ministro TREU sottolinea come temi quali i lavori usuranti, l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale cui ha fatto riferimento il senatore De Luca e la sicurezza dei lavoratori siano tutti soggetti ad un attento esame per individuare le soluzioni più appropriate. Dichiarando quindi di condividere le osservazioni del senatore Manconi in relazione alle potenzialità dei lavori socialmente utili, anche se al riguardo non possono nascondersi le difficoltà organizzative delle amministrazioni locali. Ribadisce quindi l'intenzione di razionalizzare tutta la materia degli ammortizzatori sociali e degli incentivi dichiarando di condividere la necessità di intervenire non solo sul piano lavoristico, ma anche su quello di ristrutturazione industriale. Sul tema delle pensioni, conferma l'intenzione del Governo ad elaborare una riforma strutturale e ritiene perfettamente compatibile la previdenza complementare con le nuove, frammentarie configurazioni del mercato del lavoro.

Il sottosegretario LISO, in merito al collocamento agricolo, fa presente che, almeno in questa fase, il decreto-legge che prevede la chiamata nominativa sarà reiterato con gli stessi contenuti, anche se riconosce che la materia dovrà essere sottoposta ad un esame più globale. In merito poi ai problemi richiamati dal senatore Manzi, sottolinea la necessità di astrarre da situazioni particolari per trovare soluzioni applicabili a tutte le situazioni.

Il sottosegretario SCALZINI ribadisce la necessità di una riforma previdenziale che dia prospettive sicure ai beneficiari e che si inserisca più armonicamente nel contesto delle discipline adottate dagli altri paesi europei, e fa presente che nella riforma proposta dal Partito democratico della sinistra sono contenute norme estremamente innovatrici rispetto al sistema attuale. Quanto poi all'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale, sono allo studio del Dicastero le soluzioni possibili.

Il presidente SMURAGLIA, ricordato infine il problema della Maserati e chiesto al Governo quale soluzione intenda dare alla crisi occupazionale di questa impresa, ringrazia nuovamente il ministro Treu ed i sottosegretari Liso e Scalzini.

La seduta termina alle ore 17,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

84ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco, per l'interno Caramazza e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il presidente BRAMBILLA dà notizia del nuovo parere su emendamenti pervenuto dalla 5ª Commissione permanente.

Precisa altresì che gli emendamenti che traggono in tutto o in parte la copertura finanziaria da un medesimo articolo sono formulati ciascuno con riferimento al testo originario del decreto. Si tratta pertanto di coperture che si sommano fra di loro e che non si escludono l'un l'altra, con la conseguenza che l'approvazione in sequenza di ciascun emendamento non implica la preclusione dei successivi che insistono per la copertura sui medesimi stanziamenti. Per la parte relativa alla copertura, l'emendamento si intende quindi approvato non nella sua ste-sura letterale ma nel suo intrinseco significato in termini di definanziamento di altra spesa; ne consegue che il relatore, in sede di coordinamento finale, potrà apportare le necessarie modifiche ai testi approvati.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ivi inclusi quelli precedentemente accantonati.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 1.12 e 1.13; lamenta che le valutazioni della 5ª Commissione sulla copertura di tali emenda-

menti - nonchè degli altri presentati da diversi gruppi nell'intento di superare le precedenti obiezioni della medesima Commissione bilancio - non consideri la sussistenza di una capienza del provvedimento ben oltre la quantificazione contenuta nella relazione tecnica, come dimostrano i dati acquisiti dall'Unioncamere mediante le autodenunce dei danni presentate dalle imprese delle zone alluvionate.

Il senatore MORANDO illustra gli emendamenti 1.10 e 1.14 e dichiara che con essi si era inteso accedere alle obiezioni relative alla copertura, apprestando idoneo reperimento di risorse: essendo poi pervenuti i risultati dell'Unioncamere sulle autodenunce, è possibile evitare di far gravare tale reperimento in forma troppo pesante sul bilancio dei Lavori pubblici, purchè il Governo si dichiari disponibile a riconoscere che la relazione tecnica si fonda su un preventivo eccessivamente largo, smentito dai successivi dati e che il provvedimento consente *in re ipsa* la copertura di ulteriori provvidenze assolutamente necessarie per la ripresa produttiva delle zone alluvionate.

Il senatore ZANOLETTI lamenta che i pareri della 5ª Commissione non consentano di corrispondere alle necessità di ripresa delle zone alluvionate, pur potendosi definire coperti finanziariamente gli spostamenti di risorse interni al provvedimento proposti con gli emendamenti in esame. Controverte il senatore TERZI, secondo cui le opere di competenza dei Lavori pubblici devono godere di copertura certa, atteso il loro probabile lievitare ben oltre le stime iniziali.

Il senatore CARCARINO ed il relatore MATTEJA invitano il Governo a rispondere alle questioni sollevate nel dibattito, giudicando essenziale una chiarificazione per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario CARAMAZZA dichiara che il Governo non è insensibile alle istanze delle popolazioni interessate, ma le osservazioni relative alla mancanza di copertura avanzate dal Ministero del tesoro, in riferimento agli emendamenti in esame, appaiono insormontabili: laddove il Governo ravvisasse, attraverso un'analisi dettagliata che non può svolgersi in poche ore, l'effettiva sopravvalutazione delle stime contenute nella relazione tecnica, potrebbe addivenire all'emanazione di un nuovo decreto-legge; se invece si ritenesse necessaria una riconsiderazione della relazione tecnica, occorrerebbe lasciare all'Esecutivo il tempo di operare le necessarie analisi.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori MORANDO, TERZI, ZANOLETTI ed il relatore MATTEJA, non facendosi ulteriori osservazioni, si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il relatore MATTEJA si dichiara contrario agli emendamenti 1.1, 1.5 e 1.6 e favorevole agli emendamenti 1.12 e 1.10: annuncia altresì di ritirare gli emendamenti 1.2 e 1.4; invita altresì al ritiro degli emendamenti 1.14, 1.7 e 1.0.1.

Il senatore MORANDO ritira gli emendamenti 1.14 e 1.7.

Il senatore ZANOLETTI ritira l'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario CARAMAZZA esprime parere contrario agli emendamenti 1.1, 1.12, 1.10, 1.5, 1.6, 1.13.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.1.

Posti separatamente ai voti risultano approvati gli emendamenti 1.12 ed 1.10.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6. La Commissione conviene infine sull'emendamento 1.13.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ivi compresi quelli precedentemente accantonati.

Il relatore MATTEJA ritira l'emendamento 2.15, preannunciando la sua riformulazione in Assemblea allo scopo di soddisfare taluni rilievi sulla copertura finanziaria. Illustra altresì l'emendamento 2.0.8, ritirando l'emendamento 2.0.5.

Il senatore MORANDO illustra gli emendamenti 2.16, 2.18 e 2.0.7.

Il presidente BRAMBILLA ricorda la condizione espressa dalla 5ª Commissione permanente nel parere sull'emendamento 2.18.

Il senatore MORANDO riformula l'emendamento 2.18 in un nuovo testo volto a recepire la condizione posta dalla 5ª Commissione permanente.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori MANIS, MORANDO e TERZI (quest'ultimo dichiarando in linea generale l'astensione del suo Gruppo in presenza di emendamenti sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere negativo), il senatore ZANOLETTI ritira gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.8, 2.9 (nuovo testo), 2.0.3 e 2.0.4.

Il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 e 2.11.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.16, 2.18 (nuovo testo) e 2.0.7. Ritira altresì gli emendamenti 2.4 (nuovo testo), 2.0.1 e 2.0.2 (nuovo testo).

Il sottosegretario CARAMAZZA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.16, 2.18, 2.0.7 e 2.0.8 (su quest'ultimo emendamento, svolge un breve intervento il senatore ZANOLETTI).

Posti separatamente ai voti, sono accolti dalla Commissione gli emendamenti 2.3, 2.16, 2.18 (nuovo testo), 2.0.7 e 2.0.8.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, ivi compresi quelli precedentemente accantonati.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 3.11, ritirando l'emendamento 3.1.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 3.0.2.

Il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 3.4, 3.5 (nuovo testo), 3.6 e 3.7.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.11 e 3.0.2; ritira invece gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.8 e 3.0.1.

Il sottosegretario TESTA esprime parere contrario sull'emendamento 3.11.

Il sottosegretario CARAMAZZA esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.2, ad eccezione del comma 2.

Il senatore MORANDO, nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 3.11, ribadisce la piena disponibilità a reintegrare il bilancio dei Lavori pubblici di tutti i fondi sottratti con gli emendamenti presentati anche dal suo Gruppo, purchè il Governo riconosca che per essi vi è capienza già nell'ambito del provvedimento in esame.

La Commissione conviene sull'emendamento 3.11.

Il senatore ZANOLETTI dichiara voto favorevole sull'emendamento 3.0.2.

La Commissione conviene sull'emendamento 3.0.2.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, ivi compresi quelli precedentemente accantonati.

Il senatore ZANOLETTI ritira l'emendamento 4.4 (nuovo testo/B), presentando ed illustrando l'emendamento 4.10.

Il sottosegretario BIANCO illustra gli emendamenti 4.11 e 4.12.

Il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 4.4/1 e 4.3.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.10 e 4.11, mentre è contrario sull'emendamento 4.12.

Il sottosegretario BIANCO esprime parere contrario sull'emendamento 4.10 nella sua interezza, ad eccezione del comma 5.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.10, risultandone conseguentemente assorbito l'emendamento 4.11.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.12.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 5.1 e 5.4, così come il senatore ZANOLETTI ritira l'emendamento 5.3.

Il sottosegretario CARAMAZZA non si dichiara disposto ad accogliere l'ordine del giorno n. 1, già presentato ed illustrato nella seduta del 24 gennaio scorso.

Dopo un breve intervento del senatore MORANDO, il relatore MATTEJA ritira l'ordine del giorno n. 1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, ivi compresi quelli precedentemente accantonati.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 6.1.

Il sottosegretario CARAMAZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.2.

Posti separatamente ai voti, sono accolti dalla Commissione gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.2.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, ivi compresi quelli precedentemente accantonati.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 7.7 e ritira l'emendamento 7.1.

Il sottosegretario TESTA illustra l'emendamento 7.6, mentre il senatore MORANDO ritira l'emendamento 7.3.

Il relatore MATTEJA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 7.4 e 7.6, mentre invita al ritiro dell'emendamento 7.2: il senatore CARCARINO accede a quest'ultimo invito.

Il sottosegretario CARAMAZZA esprime parere contrario sugli emendamenti 7.4 e 7.7.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 7.4, mentre approva - con separate votazioni - gli emendamenti 7.6 e 7.7.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.

Il relatore MATTEJA invita al ritiro degli emendamenti 8.1 e 8.2: accede all'invito il senatore ZANOLETTI, per quanto riguarda l'emendamento 8.2.

Il senatore CARCARINO mantiene invece l'emendamento 8.1 che - previo parere favorevole del relatore MATTEJA e contrario del sottosegretario CARAMAZZA - è accolto dalla Commissione.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, ivi compresi quelli precedentemente accantonati.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 9.2 (nuovo testo).

Il relatore MATTEJA, ritirato l'emendamento 9.0.2 (nuovo testo), illustra gli emendamenti 9.5 e 9.0.3. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 9.1, 9.3 e 9.4; si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.2 (nuovo testo), mentre invita al ritiro dell'emendamento 9.0.1.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 9.0.1.

Il sottosegretario CARAMAZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.3 e 9.5; è invece contrario agli emendamenti 9.2 (nuovo testo), 9.4 e 9.0.3.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 9.1, 9.2 (nuovo testo), 9.4, 9.5 e 9.0.3; risulta conseguentemente precluso l'emendamento 9.3.

Riprende l'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10, precedentemente accantonato.

Il relatore MATTEJA invita al ritiro dell'emendamento 10.1, nella parte non preclusa; il senatore CARCARINO accede all'invito.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, precedentemente accantonati.

Il relatore MATTEJA invita al ritiro dell'emendamento 11.1.

Il senatore CARCARINO accetta di ritirare l'emendamento 11.1; riformula altresì l'emendamento 11.2 in un nuovo testo che recepisce la condizione formulata dalla 5ª Commissione permanente.

Sull'emendamento 11.2 (nuovo testo), previo parere favorevole del relatore MATTEJA e contrario del sottosegretario CARAMAZZA, conviene la Commissione.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, ivi compresi quelli precedentemente accantonati.

Il relatore MATTEJA, ritirato l'emendamento 12.1, illustra l'emendamento 12.0.4; esprime poi parere favorevole sull'emendamento 12.0.1, mentre invita al ritiro dell'emendamento 12.0.2.

Il sottosegretario CARAMAZZA esprime parere contrario agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.4, mentre è favorevole all'emendamento 12.0.3; si associa all'invito al ritiro dell'emendamento 12.0.2.

La Commissione conviene sull'emendamento 12.0.1.

Il senatore CASTELLANI accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 12.0.2, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Sono poi accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 12.0.3 e 12.0.4.

Il senatore CASTELLANI presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,
impegna il Governo

a prevedere attraverso idoneo strumento normativo:

la destinazione alla regione Umbria della somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina;

la destinazione al Ministero dei lavori pubblici della somma di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della medesima legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni citati;

il parziale utilizzo a tale scopo dello stanziamento previsto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il triennio 1995-1997, prevedendo una corrispondente riduzione, pari a complessive lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997, della voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

0/1247/2/13*

CASTELLANI, MODOLO

Previo parere favorevole del relatore MATTEJA, il sottosegretario CARAMAZZA si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 2, in Assemblea.

Insistendo il senatore CASTELLANI per la votazione, la Commissione accoglie quindi l'ordine del giorno n. 2.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Matteja a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1247, sugli emendamenti e sull'ordine del giorno accolto dalla Commissione, nonchè ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie ed a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1247**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 75 per cento della spesa» con le seguenti: «al 90 per cento della spesa».

1.1

CARCARINO, MANZI

Al comma 2, dopo le parole: «beni immobili» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli immobili strumentali per natura o destinazione».

Conseguentemente:

al comma 4 del medesimo articolo, le parole da: «la spesa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996»;

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 400 miliardi per l'anno 1995» con le seguenti: «è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.540 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 390 miliardi per l'anno 1995».

1.12

MATTEJA, MORANDO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO, MANZI, VIGEVANI

Al comma 2, dopo le parole: «beni immobili» inserire le seguenti: «ivi compresi gli immobili strumentali per natura o destinazione».

1.2

MATTEJA, MORANDO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO, MANZI

Al comma 3 sostituire le parole: «commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare» con le seguenti: «pari al 70 per cento del valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali, agri-

cole e di servizi aventi sede nei territori di cui al comma 1, è assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei medesimi beni nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni per ciascuna impresa».

Conseguentemente:

al comma 4 del medesimo articolo, le parole da: «la spesa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di lire 1.095 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996»;

all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati» con le seguenti: «alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2. Lo Stato provvede direttamente al pagamento degli interessi a favore degli istituti di credito e bancari interessati»;

all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «lire 60 miliardi per l'anno 1995» con le seguenti: «lire 30 miliardi per l'anno 1995»;

all'articolo 11, comma 1, lettera a) sostituire la cifra: «100 mila» con la seguente: «200 mila»;

all'articolo 11, comma 1, lettera b) sostituire la cifra: «300 mila» con la seguente: «600 mila»;

all'articolo 11, comma 1, lettera c) sostituire la cifra: «1 milione» con la seguente: «2 milioni».

1.10

MORANDO, MATTEJA, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO, VIGEVANI

Al comma 3, sostituire la parole: «di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare» con le seguenti: «di lire 80 milioni per ciascun nucleo familiare».

1.5

CARCARINO, MANZI

Al comma 3, dopo le parole: «nucleo familiare» aggiungere le seguenti: «e di lire 100 milioni per ciascuna impresa industriale, commerciale, artigianale, agricola e di servizi che ha sede nei territori di cui al comma 1».

1.4

MORANDO, MATTEJA, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I danni accertati saranno liquidati entro il 6 novembre 1995».

1.6

CARCARINO, MANZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi anche professionali, finalizzate alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dall'alluvione, effettuate a favore dei soggetti di cui al presente articolo, è applicata l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta del 4 per cento. All'onere per l'applicazione del presente comma si provvede mediante parziale utilizzazione della quota di pertinenza dello Stato nel fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

1.14

MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, MANZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi anche professionali, finalizzate alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dall'alluvione, effettuate a favore dei soggetti di cui al presente articolo, è prevista una riduzione dell'aliquota IVA di 15 punti percentuali. La differenza fra gli importi IVA pagati e quelli dovuti verrà rimborsata entro il 1998. All'onere per l'applicazione del presente comma si provvede mediante parziale utilizzazione della quota di pertinenza dello Stato nel fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

1.13

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi anche professionali, finalizzate alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dall'alluvione, effettuate a favore dei soggetti di cui al presente articolo, è applicata l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta del 4 per cento».

1.7

MORANDO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche ed alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, hanno facoltà di contrarre mutui decennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato per capitale ed interessi fino alla misura del 20 per cento della spesa necessaria a ripristinare gli impianti e le strutture aziendali, nonchè a ricostituire le scorte. Per il restante 80 per cento sono previste le agevolazioni dell'articolo 2».

1.0.1

ZANOLETTI

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: «è incrementato della somma di lire 260 miliardi per l'anno 1995» con le seguenti: «è incrementato della somma di lire 560 miliardi per l'anno 1995».

2.1 ZANOLETTI

Al comma 2 dopo le parole: «alle imprese industriali,» aggiungere le seguenti: «artigianali,».

2.2 ZANOLETTI

Al comma 2 dopo le parole: «e alberghiere,» aggiungere le seguenti: «nonchè agli studi professionali singoli o associati».

2.3 CARCARINO, MANZI

Sostituire il primo periodo del comma 3 con i seguenti: «I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione delle scorte. È ricompresa la rilocalizzazione di aziende danneggiate in altri siti, sempre nell'ambito dello stesso territorio senza riduzione dell'originaria capacità produttiva, laddove l'attuale ubicazione risultasse pericolosa o comunque soggetta a rischi di nuove inondazioni».

2.4 (Nuovo testo) BRICCARELLO, MATTEJA, MORANDO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «destinati al ripristino», aggiungere le seguenti: «anche migliorativo».

2.15 BRICCARELLO, MATTEJA, MORANDO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO, VIGEVANI

Al comma 3 sostituire le parole: «comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni» con le seguenti: «comprensivi di un periodo di preammortamento di quattro anni e di un periodo massimo di rimborso in sei anni».

2.5 CARCARINO, MANZI

Al comma 3 sostituire le parole: «comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni» con le seguenti: «comprensivi di un periodo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso in quattro anni».

2.6

CARCARINO, MANZI

Al comma 3 sostituire le parole: «I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi» con le seguenti: «I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 90 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore all'80 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi».

2.7

CARCARINO, MANZI

Al comma 3 sostituire le parole: «I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza» con le seguenti: «I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa e in misura non superiore all'80 per cento dell'ulteriore eccedenza».

2.8

ZANOLETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 3 sostituire, ovunque ricorrano, le cifre: «100 miliardi», con le seguenti: «99 miliardi ed 850 milioni».

2.16

MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARILLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, VIGEVANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le provvidenze di cui ai commi precedenti si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni immobili o abbiano subito la perdita di beni mobili strumentali».

2.9 (Nuovo testo)

ZANOLETTI, BRICCARIELLO

Al comma 6 sostituire le parole: «è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999» con le seguenti: «è incrementato della somma di lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 120 miliardi per l'anno 1999.»

2.10

CARCARINO, MANZI

Al comma 8 sostituire le parole: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento» con le seguenti: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire la cifra: «1.550» con la seguente: «1.541» e sostituire la cifra: «200» con la seguente: «197».

2.18

MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, VIGEVANI

Al comma 6, sostituire le parole: «30 miliardi» con le seguenti: «33 miliardi» e le parole: «40 miliardi» con le seguenti: «43 miliardi».

Conseguentemente al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento» con le seguenti: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire la cifra: «1.550» con la seguente: «1.541» e sostituire la cifra: «200» con la seguente: «197».

2.18 (Nuovo testo)

MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, VIGEVANI

Al comma 8 sostituire le parole: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento» con le seguenti: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento».

2.11

CARCARINO, MANZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pari a 9 volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.

3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato».

Conseguentemente,

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 400 miliardi per l'anno 1995» con le seguenti: «è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.500 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 350 miliardi per l'anno 1995».

2.0.7

BRICCARELLO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, VIGEVANI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi (Confidi) che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati ad integrare la garanzia di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 e di cui al comma 4 dell'articolo 3, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare

di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dal Confidi, a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero stesso.

4. Alla copertura del presente intervento, il cui onere è valutabile in lire 50 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità residue della legge 13 maggio 1985, n. 198 e successive modificazioni».

2.0.1

BRICCARELLO, MATTEJA, MORANDO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

1. Alle imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche ed alberghiere di cui agli articoli 2 e 3, è destinato, in alternativa ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai suddetti articoli, un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento dei danni accertati, per un importo comunque non superiore a 200 milioni.

2. Le domande sono presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, la valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché la dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi. Il contributo è corrisposto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento».

2.0.2 (Nuovo testo)

MATTEJA, MORANDO, BRICCARELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994 n. 489».

2.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

1. In alternativa ai benefici di cui all'articolo 2 è escluso dall'impostazione del reddito di impresa il 50 per cento del volume dei costi di ripristino e riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quelli successivi, dai soggetti che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Agli investimenti realizzati dai predetti soggetti nei periodi di imposta relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

Conseguentemente,

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 400 miliardi per l'anno 1995, lire 450 miliardi per l'anno 1996 e lire 200 miliardi per l'anno 1997» con le seguenti: «è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.490 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 380 miliardi per l'anno 1995, lire 430 miliardi per l'anno 1996 e lire 180 miliardi per l'anno 1997».

all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati» con le seguenti: «alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2. Lo Stato provvede direttamente al pagamento degli interessi a favore degli istituti di credito e bancari interessati».

all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «lire 60 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996» con le seguenti: «lire 40 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996».

2.0.5

ZANOLETTI, MATTEJA, MORANDO, BRICCARRELO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO, VIGEVANI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Misure fiscali)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume dei costi di ripristino e riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo, dai soggetti che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, agli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e nei tre anni successivi».

2.0.3

ZANOLETTI, MATTEJA, MORANDO, BRICCAR-
RELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Misure fiscali)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume dei costi di ripristino e riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo, dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 646 del 1994, che abbiano subito rilevanti danni.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, agli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e nei tre anni successivi».

2.0.4

ZANOLETTI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

ZANOLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 320 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostruzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a 3 miliardi.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre dal 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che comunque garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse».

Conseguentemente,

all'articolo 7, comma 1, le parole da: «di lire 1.550 miliardi» a: «per l'anno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 1.530 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 380 miliardi per l'anno 1995».

3.11

ZANOLETTI, MATTEJA, MORANDO, BRICCARIELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO, VIGEVANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostruzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 100 per cento per i primi 300 milioni di spesa e in misura non superiore al 95 per cento della spesa eccedente fino ad 1 miliardo.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

5. Le stesse somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che comunque garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse».

3.2

MORANDO, MATTEJA, BRICCARELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Al comma 1, sostituire la cifra: «300 miliardi» con la cifra: «350 miliardi».

3.3

MATTEJA, MORANDO, BRICCARELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sui finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 37 della citata legge n. 949 del 1952. Le stesse somme sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. La riduzione al 3 per cento si applica nel periodo di ammortamento; nel periodo di utilizzo e di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1».

3.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il limite di fido, nonché le condizioni e le modalità di concessione dei finanziamenti, sono gli stessi indicati nel comma 3 dell'articolo 2».

3.4

CARCARINO, MANZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di quattro anni e di un periodo massimo di rimborso in sei anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 90 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore all'80 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza».

3.5 (Nuovo testo)

CARCARINO, MANZI

Al comma 5, sostituire le parole: «all'80 per cento» con le seguenti: «al 95 per cento».

3.6

CARCARINO, MANZI

Al comma 5, sostituire la parola: «comunque» con la seguente: «eventualmente».

3.7

CARCARINO, MANZI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui al presente decreto.

2. Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa, di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono presentate in carta semplice».

3.0.2

MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARILLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, VIGEVANI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le agevolazioni previste per i finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in misura equivalente anche ai finanziamenti effettuati mediante locazione finanziaria».

3.0.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori delle Regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'11 novembre 1994, danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati

dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione organica del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono connessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dalla vigente legislazione sul fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200 milioni.

4. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

5. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

Consequentemente,

all'articolo 7, comma 1, le parole da: «di lire 1.550 miliardi» a: «per l'anno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 1.500 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 350 miliardi per l'anno 1995».

4.10

ZANOLETTI, MATTEJA, MORANDO, BRICCARIELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO, VIGEVANI

Dopo il comma 1 dell'emendamento 4.4 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992 n. 185 è sostituito dal seguente:

”1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiore al 15 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 15 per cento e dalle agevolazioni i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria”».

4.4/1

CARCARINO, MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui ai successivi commi. A tale fine la dotazione organica del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al precedente comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate dietro presentazione di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l'ammontare dei danni subiti, nonché la residenza o il domicilio o la sede nei territori di cui al precedente articolo 1, comma 1, ovvero lo svolgimento nei territori predetti della propria attività ovvero la proprietà o il possesso di immobili nei territori predetti.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino al massimo di 200 milioni.

4. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al precedente comma 1, fino, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

5. Qualora l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati e la sua rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

6. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazioni di terreni ad utilizzazione agricola.

7. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi anche professionali effettuati dalle aziende di cui al comma 1 e relativi alla ricostruzione e alla riparazione delle strutture e dei fabbricati rurali o per la sostituzione ed il ripristino delle attrezzature agricole o delle scorte vive e morte, si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta al 4 per cento».

4.4 (Nuovo testo/B)

ZANOLETTI, MATTEJA, MORANDO, BRICCARIELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO

Al comma 1 sostituire le parole: «situate nei territori danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 individuati dalle regioni» con le seguenti: «situate nei territori delle Regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle stesse regioni».

4.11

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 comma 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 è modificato:

“1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiore al 15 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 15 per cento e dalle agevolazioni i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria”».

4.3

CARCARINO, MANZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma dell'articolo 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 è abrogato.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano limitatamente agli interventi del Fondi di solidarietà nazionale in agricoltura nei territori delle Regione individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 dell'11 novembre 1994».

4.12

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1 l'alinella è sostituito dal seguente:

«Il comitato di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, provvede all'attuazione delle disposizioni del presente decreto e a tal fine, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua:».

5.1

CARCARINO, MANZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La Conferenza di cui al comma 1 indica i criteri e le modalità per dare priorità, a parità di condizioni, nell'assegnazione dei lavori relativi alle opere pubbliche danneggiate di importo inferiore ai 5 milioni di ECU, alle imprese aventi sede legale da almeno tre anni nelle aree colpite dalle alluvioni».

5.3

ZANOLETTI

Sopprimere il comma 2.

5.4

CARCARINO, MANZI

Art. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646» aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22».

6.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, » con le seguenti: «, sulla base delle determinazioni adottate dal comitato di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

6.1

CARCARINO, MANZI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646» aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

6.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646» aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Gli importi della predetta somma eventualmente non utilizzati sono riassegnati, con decreto del Ministro del Tesoro su proposta del Ministro dell'Interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per esigenze connesse all'attuazione degli interventi previsti dal predetto decreto-legge».

6.2

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, sostituire la cifra: «1550» con la seguente: «1450» e la cifra: «400» con la seguente: «300».

7.1

MATTEJA, MORANDO, BRICCARELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis - Sostituire il comma 4 dell'articolo 13 della legge 2 maggio 1990 n. 102» con il seguente:

«4. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti è posto a carico dello Stato e verrà portato a scampo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente agli anni cui si riferisce la medesima autorizzazione quale rideterminata dalle leggi finanziarie. I medesimi criteri si applicano anche all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 5».

7.4

CUSUMANO, ZANOLETTI, PAINI, TERZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «nonchè alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme».

7.6

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997» con le seguenti: «lire 150 miliardi per l'anno 1995 e di lire 150 miliardi annui per il periodo 1995-1997».

7.2

CARCARINO, MANZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1994, n. 471» è sostituito dal seguente:

«1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza o alle attribuzioni conseguenti agli accordi di programma di cui al successivo articolo 5, fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi».

7.3

BUCCIARELLI, MORANDO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 15 miliardi per il 1996 alle regioni di cui all'articolo 1. Alla ripartizione della predetta somma in ragione proporzionale ai danni subiti da ciascuna regione provvederà, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3-ter. Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte è altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio, 25 tecnici laureati».

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati» con le seguenti: «alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2. Lo Stato provvede direttamente al pagamento degli interessi a favore degli istituti di credito e bancari interessati»;

all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996» con le seguenti: «, in lire 105 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997».

7.7

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: «o misto», «o concessionarie autostradali» nonché: «nonchè da imprese autoproduttrici di energia elettrica».

8.1

CARCARINO, MANZI

Al comma 1 dopo le parole: «mutui decennali» inserire le seguenti: «per il massimo dell'80 per cento delle spese sostenute».

8.2

ZANOLETTI

Art. 9.

Al comma 1, le parole: «non oltre il 30 aprile 1995» sono sostituite con le parole: «non oltre il 30 giugno 1995».

9.1MATTEJA, CARCARINO, MORANDO, MANZI,
BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta di datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, che viene integrato dall'importo di 100 miliardi per l'anno 1995».

9.2 (Nuovo testo)

CARCARINO, MANZI

Al comma 2, costituire le parole: «termine di trenta giorni» con le parole: «termine di sessanta giorni».

9.3

MATTEJA, MORANDO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 aprile 1995 non si computano» con le seguenti: «Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano».

9.4

CARCARINO, MANZI

Al comma 4 dopo le parole: «decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646», aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

9.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine della ricostruzione, ripristino e/o ristrutturazione degli edifici danneggiati o distrutti per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, è concesso fino al 31 dicembre 1997, ai soggetti danneggiati risultanti dalle attestazioni rilasciate dal Comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti e danneggiati. Il contributo, che in ogni caso può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto nè compete nelle ipotesi in cui, addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o dall'ufficio del Genio Civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio».

9.0.1

CARCARINO, MANZI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 7, commi 2 e seguenti»

9.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 7, commi 2 e seguenti»

9.0.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «nonchè, quanto a lire 1.000 miliardi», fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 11, sostituire al comma 1, lettera a) le parole: «lire 100 mila» con le altre: «lire 200 mila», lettera b): «lire 300 mila» con le altre: «lire 600 mila», lettera c): «lire 1 milione» con le altre: «lire 2 milioni»;

al comma 3 sopprimere le parole: «al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento»,

al comma 5, sostituire le parole: «50 per cento» con le altre: «100 per cento» e dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «per la dura di anni due».

10.1

CARCARINO, MANZI

Art. 11.

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'addizionale di cui al presente comma non si applica ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti di cui al precedente comma 4».

11.1

CARCARINO, MANZI

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «e di quelli relativi al servizio del debito pubblico» fino alla fine del primo periodo.

11.2

CARCARINO, MANZI

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «nonchè alla realizzazione» fino alla fine del primo periodo.

11.2 (Nuovo testo)

CARCARINO, MANZI

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «una riserva di equilibrio» aggiungere la parola: «anche».

12.1

BRICCARELLO, MORANDO, BONANSEA, ZANO-
LETTI, TAPPARO, CARCARINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nei comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994, è garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga all'articolo 5, comma 6, della legge 20 dicembre 1991, n. 412, e successive integrazioni».

12.0.1

ZANOLETTI, LORENZI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina, è destinata alla regione Umbria la somma di 4 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997.

2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo, è destinata al Ministero dei lavori pubblici la somma di 1 miliardo per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e connesso triennio 1995-1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.2

CASTELLANI, MODOLO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "le risorse di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione della quota di 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno".

2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le parole: " , nonchè da beni mobili o immobili dei privati cittadini"».

12.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 14-bis del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.

4-ter. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'imposta sulle donazioni.

4-quater. Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995"».

12.0.4

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 17,15.

*AUDIZIONE DEL DOTTOR RANIERO BENEDETTO, ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE LAZIO E DEL DOTTOR GIOVANNI TOSTI CROCE, DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SPALLANZANI, FORLANINI, SAN CAMILLO
(A010 000, C34ª, 0001ª)*

Il presidente MARTELLI, dopo aver ricordato che l'argomento dell'odierna audizione è la mancata apertura della struttura ospedaliera Nuovo Spallanzani, dà la parola, in attesa che arrivi l'assessore alla sanità della regione Lazio, al dottor Tosti Croce, direttore generale dell'Azienda ospedaliera Spallanzani, Forlanini, San Camillo.

Il dottor TOSTI CROCE, premesso che la struttura ospedaliera non è stata ancora consegnata all'Azienda da lui diretta, e che non ha pertanto ancora la disponibilità dell'immobile, ricorda che il collaudo del presidio è stato ultimato soltanto pochi giorni fa. Come è noto il Nuovo Spallanzani ha vissuto vicende legate all'occupazione dell'edificio da parte di malati e di operatori sanitari che operavano presso un padiglione del vecchio ospedale Spallanzani, ritenuto ormai fatiscente. Sulla questione, l'Azienda ospedaliera competente ha predisposto, su sua richiesta, un *dossier* che pone a disposizione di tutti i componenti la Commissione in cui sono riportati gli atti formalmente intercorsi tra gli organi competenti, un carteggio tra Azienda ospedaliera e regione Lazio relativo alle vicende di natura tecnico-amministrativa, nonché di sollecito delle operazioni di collaudo. Fornisce quindi assicurazioni che, una volta definita la nuova pianta organica, che ha rappresentato l'atto conclusivo per la gestione dell'Ospedale, la situazione sarà finalmente sbloccata, appena l'edificio sarà consegnato da parte della Regione.

Ha la parola quindi il dottor BENEDETTO, assessore alla sanità della regione Lazio che, dopo aver ringraziato il presidente Martelli per l'opportunità offertagli, assicura che la Giunta regionale sta predispo-

nendo la delibera relativa al collaudo dell'ospedale Nuovo Spallanzani che, entro metà febbraio, sarà consegnato alla regione. Sulla vicenda della ritardata apertura hanno peraltro pesato difficoltà obiettive, in quanto la Regione Lazio chiese di avvalersi della normativa che consente, previo riconoscimento di «azienda a sperimentazione gestionale», di avvalersi di certi contributi, senza peraltro ottenere l'esito sperato, cosicchè la possibilità di fruire di maggiori disponibilità economiche è venuta meno e la realizzazione dell'Ospedale Nuovo Spallanzani è avvenuta solo grazie a fondi squisitamente regionali. Conferma tuttavia la ferma volontà politica di aprirlo al più presto, anche se non si nasconde le difficoltà di carattere economico che deriveranno dai costi, soprattutto gestionali, stimabili in circa 110 miliardi annui.

Dopo un breve intervento del presidente MARTELLI, che ricorda come tuttora permangano circa 7 mila miliardi non utilizzati per l'edilizia ospedaliera, ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e che chiede chiarimenti in ordine al previsto passaggio dalla retta giornaliera alla prestazione, replica il dottor BENEDETTO che sottolinea come la costruzione dell'ospedale Nuovo Spallanzani non rientri nel piano decennale di edilizia ospedaliera, bensì nei finanziamenti previsti per la lotta contro l'AIDS. Per quanto riguarda il passaggio dal calcolo della retta giornaliera a quello della prestazione, esso riguarda tutti gli ospedali italiani che non si sono ancora adeguati alla novità introdotta e chiedono l'applicazione dei livelli massimali dei tariffari, mentre è sua volontà cercare di ottenere un livello inferiore.

Interviene il senatore DI ORIO, che rileva come abbia appreso dagli organi di stampa delle iniziative intraprese dalle forze sociali per l'apertura dell'ospedale Nuovo Spallanzani e che dal 20 dicembre scorso si è verificata l'occupazione da parte di medici e malati appartenenti alla vecchia struttura. La situazione desta qualche preoccupazione, dal punto di vista della legittimazione di tali soggetti all'occupazione di una struttura ospedaliera non ancora dichiarata agibile. Ritiene pertanto assolutamente necessario risolvere la questione con assoluta priorità, in quanto l'ospedale assicura sì, di fatto, assistenza, ma non è ancora formalmente acquisito dalla regione Lazio.

replica il dottor TOSTI CROCE che, dopo aver ricordato che era stata prospettata un'ipotesi di consegna parziale dell'immobile che però la Regione non ha ritenuto percorribile, rileva che le operazioni di collaudo si sono protratte fino al 24 gennaio scorso e che la definitiva consegna è prevista per il 15 febbraio prossimo. Pertanto non resta che attendere i restanti giorni per arrivare finalmente ad una situazione di trasparenza. Il dottor BENEDETTO conferma la volontà di risolvere la questione e aprire la struttura ospedaliera il più sollecitamente possibile.

Il senatore DI ORIO, pur sentendosi garantito dalle parole dell'assessore regionale alla sanità, teme che la situazione possa creare gravi conseguenze e ritiene che sarebbe opportuno che si dichiarasse che l'occupazione è stata dettata dalla necessità. Il dottor BENEDETTO fornisce assicurazioni al riguardo.

Interviene il senatore LAVAGNINI, il quale rileva in primo luogo l'abnorme costo, sia in termini di costruzione, che di gestione dell'ospedale Nuovo Spallanzani, tanto da far ritenere che difficilmente potrà essere aperto, tenuto conto anche del sistema delle prestazioni. Chiede inoltre chiarimenti in ordine alla prevista disponibilità di 340 posti letto e se sia stata valutata adeguatamente l'entità di quelli trasferibili.

Replica il dottor TOSTI CROCE, facendo presente che il costo di un malato di AIDS, per quanto rilevante possa sembrare, ammonta, secondo stime europee, a 2 milioni al giorno nella fase acuta e che i costi di gestione dell'ospedale Nuovo Spallanzani risultano elevati, anche in ragione della sua struttura altamente tecnologica. Mentre, per quanto riguarda il numero dei posti letto, ricorda che l'Azienda da lui diretta si è limitata a produrre la pianta organica necessaria, che prevede l'utilizzazione massima delle risorse esistenti.

Il senatore CARELLA sottolinea l'anomalia della situazione dal punto di vista giuridico, tenuto conto che il personale sanitario viene pagato da un'Azienda ospedaliera presso cui non opera più e che si possono profilare gravi responsabilità per il direttore generale responsabile.

Replica brevemente il dottor BENEDETTO che fa presente le condizioni di necessità in cui spesso si trova l'operatore del diritto, al fine di limitare il più possibile i costi per la collettività.

Il senatore BINAGHI si chiede se i costi di ciascuna patologia tengano conto, nella loro globalità, delle strutture ad alta specializzazione che sono richieste. Replica il dottor BENEDETTO confermando in tal senso, ma facendo presente che le strutture dell'ospedale Nuovo Spallanzani devono tener conto di costi aggiuntivi, a causa delle tecnologie ad altissima specializzazione. Aggiunge inoltre di avere attivato il settore ispettivo dell'assessorato regionale alla sanità per accertare la veridicità di alcuni disservizi lamentati ed eventuali responsabilità dell'Azienda ospedaliera, in collaborazione con i direttori generali, per un migliore risultato per l'utenza.

Il senatore XIUMÈ, premesso che se si fosse trovato nella necessità avrebbe anch'egli provveduto al trasferimento dei propri malati, esprime preoccupazione per i pazienti che si trovano in una struttura tuttora non dichiarata agibile, senza sufficienti garanzie e con pericolo di rischi ulteriori. È pertanto assolutamente necessario risolvere la questione al più presto, ripristinando condizioni di assoluta legalità.

Il senatore DELL'UOMO, dopo aver dichiarato di condividere le perplessità espresse da altri oratori in ordine agli aspetti legali della vicenda, si chiede se l'organico del personale trasferitosi nella nuova struttura ospedaliera sia lo stesso d'origine, oppure sia stato integrato con nuove assunzioni.

Il dottor TOSTI CROCE fornisce assicurazioni che nessuna integrazione è stata effettuata.

Il senatore PAROLA, preso atto che il trasferimento di personale e malati al nuovo padiglione dell'ospedale Spallanzani è stato effettuato per accelerare le procedure, sottolinea come ciò riveli la presenza di intralci giuridici che impediscono un iter sollecito delle stesse e che si riflettono in un elevato costo per la collettività.

Il dottor BENEDETTO, dopo aver concordato con tale osservazione, fa presente tuttavia che il Parlamento, quando si occupa di materia sanitaria, potrebbe contribuire ad uno snellimento della lamentata macchinosità delle procedure. Fa presente inoltre che la situazione è talmente drammatica che, a suo giudizio, non c'è Regione che possa uscire dalle difficoltà, permanendo l'attuale normativa e che dovrebbe altresì essere esercitato un maggiore controllo sulle aziende ospedaliere, in tema di spesa pubblica.

Il senatore MONTELEONE, premesso di ritenere utile un'attenta verifica prima di formulare conclusioni definitive, sottolinea che solo la peculiarità della malattia può giustificare l'anomalia della situazione verificatasi, in caso contrario si rischia di creare pericolosi precedenti.

Il dottor BENEDETTO condivide le osservazioni circa l'irripetibilità della situazione dell'ospedale Nuovo Spallanzani che, solo in ragione di ciò, può essere giustificata. Assicura quindi la Commissione che neppure un'ora andrà perduta per accelerare i tempi di apertura e che si farà carico di tenere i suoi componenti costantemente aggiornati.

Il presidente MARTELLI, dopo aver ringraziato l'assessore regionale alla sanità ed il direttore dell'Azienda ospedaliera, li congeda.

La seduta termina alle ore 18,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 15,15.
(A007 000, B53°, 0005°)

Il deputato Luigi ROSSI (gruppo Lega-Nord) ritiene opportuno che la Commissione proceda all'audizione del giornalista Ruggeri, autore del libro «Gli affari del Presidente». Ritiene altresì indispensabile acquisire gli elenchi degli appartenenti alle logge massoniche coperte.

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che tali liste sono state richieste e la loro trasmissione già sollecitata.

Il deputato Raffaele BERTONI (gruppo Progressisti-Federativo) fa presente che ove le predette liste non siano trasmesse, si dovrà procedere all'audizione dei magistrati che si occupano delle inchieste sulla massoneria deviata.

Audizione del dottor Alessandro Pansa e del dottor Luigi Savina
(A010 000, B53°, 0001°)

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta i temi dell'audizione.

Il dottor Alessandro PANSA chiede che l'audizione si svolga in seduta segreta.

La Commissione consente.

(La Commissione procede in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B53°, 0007°)

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che il senatore Enrico La Loggia ha trasmesso alla Commissione la seguente lettera:

«Illustre Presidente,

la coincidenza di una seduta a Strasburgo dell'Assemblea del Consiglio D'Europa, dove sarò impegnato sul tema «Bioetica, esperimenti su portatori di handicap ed embrioni umani» non mi consente di essere presente giovedì 2 febbraio alla riunione della Commissione Antimafia.

Nel rammaricarmi e nel pregarLa di rappresentare quanto sopra ai componenti la Commissione, Le confermo la mia richiesta di essere ascoltato in altro momento.

Con viva stima Le invio i migliori saluti.

Enrico La Loggia»

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18.
(A008 000, B55ª, 0004ª)

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto dei documenti pervenuti, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente fa presente l'esigenza che i commissari, nel corso delle audizioni, formulino quesiti puntuali e concisi, ai fini del più ordinato svolgimento dei lavori della Commissione. Raccomanda altresì che i quesiti si attengano al rigoroso rispetto dei limiti della competenza della Commissione, anche in rapporto ai profili di competenza di altri organismi parlamentari, quale il Comitato di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza.

AUDIZIONE DEL PREFETTO DI BOLOGNA, DOTTOR ENZO MOSINO
(A010 000, B55ª, 0001ª)

(Viene introdotto il prefetto Enzo Mosino).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del prefetto Mosino sulle vicende connesse ai delitti della Banda della Uno Bianca.

Il prefetto MOSINO risponde ai quesiti posti dal presidente PELLEGRINO, dai senatori SCALONE, PETRICCA, GUALTIERI, LISI, DI ORIO e dai deputati DELLA VALLE, MAGRONE, BARESI.

(Nel corso dell'audizione si svolgono alcuni passaggi in seduta segreta).

Al termine della sua audizione, il prefetto Mosino consegna un documento che la Commissione acquisisce formalmente agli atti della inchiesta.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il prefetto Mosino, dichiara conclusa la sua audizione e dispone una breve sospensione della seduta.

AUDIZIONE DEL COMANDANTE DELLA REGIONE CARABINIERI DELL'EMILIA ROMAGNA, GENERALE MARIANO CENICCOLA (A010 000, B55°, 0001°)

(Viene introdotto il comandante della regione Carabinieri dell'Emilia Romagna, generale Mariano Ceniccola).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del generale Ceniccola sulle vicende connesse ai delitti della Banda della Uno Bianca.

Il generale CENICCOLA risponde ai quesiti posti dal presidente PELLEGRINO, dal senatore GUALTIERI e dal deputato BARESI.

(Nel corso dell'audizione si svolge un passaggio in seduta segreta).

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il generale Ceniccola, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 21,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(405) LUBRANO DI RICCO ed altri: *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche:* rinvio dell'emissione del parere

(775) ROSSO e TABLADINI: *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno dell'arricchimento illecito conseguente alla violazione di norme nello svolgimento di pubbliche funzioni:* rinvio dell'emissione del parere

(1265) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti: parere favorevole

alla 4^a Commissione:

(1299) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia: parere favorevole

alla 6^a Commissione:

(1297) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione: parere favorevole con osservazioni

alla 13^a Commissione:

(1271) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti: rimessione alla Commissione plenaria

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1995

38° Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco, per l'interno Caramazza, per la sanità Condorelli, per il tesoro Pace.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1247) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Sull'emendamento 1.10 interviene il senatore MORANDO, il quale ribadisce che l'impegno di spesa si riferisce a un solo esercizio.

Il sottosegretario PACE ribadisce il parere contrario del Governo, per la mancata quantificazione e la mancata copertura degli oneri.

Il senatore MATTEJA annuncia di voler ritirare l'emendamento 2.0.5.

Il sottosegretario PACE esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.0.8, in quanto esso comporta una perdita di gettito a fronte della quale non viene indicata alcuna copertura.

A parere del senatore MORANDO la formulazione dell'emendamento esclude la possibilità di un minor gettito, trattandosi dell'estensione dell'applicazione del decreto-legge n. 357 del 1994, che non presentava un problema di copertura finanziaria.

Il sottosegretario PACE fa osservare che, se l'emendamento in esame è solo esplicativo del decreto-legge n. 357 del 1994, la sua portata normativa è dubbia. Il parere del Governo è comunque contrario nel presupposto che l'effetto dell'emendamento sia quello di estendere l'ambito di applicazione di agevolazioni contemplate da altro provvedimento legislativo.

Il senatore ZACCAGNA fa presente che il decreto richiamato presenta comunque un tetto massimo nell'ambito del quale vengono concesse le agevolazioni contemplate, a fronte del quale non possono essere fatti valere diritti soggettivi dai beneficiari delle stesse.

Il senatore MANTOVANI richiama la particolare copertura finanziaria a suo tempo indicata dal Governo a fronte degli oneri associati al decreto-legge n. 357 del 1994, derivante dalle variazioni positive sul gettito indotte dagli effetti espansivi sull'economia provocati dalle agevolazioni fiscali, le quali di per sè comportavano un minor gettito. Egli, pur avendo espresso a suo tempo la propria contrarietà a tale modalità di copertura, ritiene di dover rilevare che la Commissione espresse viceversa un parere favorevole, che dovrebbe pertanto essere mantenuto anche nella fattispecie in esame.

Il sottosegretario PACE obietta che il decreto n. 357 del 1994 prevedeva interventi suscettibili di aumentare la produttività delle imprese, laddove il provvedimento in esame contempla interventi meramente risarcitori, non suscettibili pertanto di costituire risorse aggiuntive rispetto a quelle esistenti nè in grado di provocare effetti positivi sul gettito.

Alle considerazioni espresse dal senatore Mantovani si associano i senatori ZACCAGNA e DUJANY, il quale ultimo ritiene che appare ingiustificata la mancata estensione delle provvidenze contenute nel decreto n. 357 del 1994 ai costi di ripristino dei danni provocati dalle alluvioni.

Sull'emendamento 2.0.7 il sottosegretario PACE esprime parere contrario, per l'incertezza della quantificazione della maggiore spesa. Anche sull'emendamento 4.10 il parere del Governo è contrario, in quanto esso implica l'ampliamento della piattaforma dei beneficiari di provvidenze, senza aumentare corrispondentemente la copertura finanziaria.

Ad avviso del senatore ZACCAGNA l'emendamento in esame non comporta problemi di copertura, in quanto gli interventi a carico del Fondo di solidarietà nazionale possono essere effettuati soltanto entro il tetto massimo di spesa già fissato dalla legislazione vigente. Ne consegue che la variazione dei requisiti per accedere a tali provvidenze non può in ogni caso determinare maggiori oneri finanziari.

Sull'emendamento 2.18 il sottosegretario PACE esprime parere contrario, in quanto sottrae risorse al Ministero dei lavori pubblici ed inoltre è incerta la quantificazione dei maggiori oneri previsti. Sugli emendamenti 1.13 e 1.14 il parere del Governo è ugualmente contrario, impli-

cando un minore gettito per il bilancio dello Stato. Sugli emendamenti 6.2 e 7.7 il parere del Governo è di nulla osta.

Il sottosegretario CARAMAZZA, richiamando il parere di nulla osta da lui espresso per quanto di competenza sull'emendamento 3.0.2 nel corso della seduta di ieri, precisa che tale valutazione non concerneva gli effetti di spesa associati all'emendamento, ma esclusivamente i profili di merito di competenza del Ministero dell'interno. Comunque, a suo parere, l'emendamento presenta problemi di copertura per il primo comma.

Il relatore CURTO fa presente che il proprio parere sull'emendamento è ora di nulla osta.

Il sottosegretario PACE esprime infine parere contrario sugli emendamenti 9.2, 2.16 e 3.11.

Su proposta dei senatori TAMPONI, ZACCAGNA e del relatore CURTO, il PRESIDENTE pone quindi ai voti per parti separate in riferimento a ciascun emendamento la proposta conclusiva del relatore. A seguito di tale votazione, la Sottocommissione esprime quindi, a maggioranza, un parere di nulla osta sui nuovi emendamenti, nel presupposto che l'emendamento 2.0.5 sia ritirato dai proponenti.

Ribadisce quindi il proprio parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.3, 2.15 e 3.0.1.

Esprime altresì parere contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.12, 1.10, 2.0.7, 1.13 e 1.14, in quanto implicanti maggiori oneri non sufficientemente quantificati e coperti in modo non adeguato. Formula inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 2.18 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al comma 6 dell'articolo 2 del testo, le cifre «30 miliardi» e «40 miliardi» siano sostituite rispettivamente con «33 miliardi» e «43 miliardi». Esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 6.2, solo nel presupposto che l'utilizzazione dei residui avviene per esigenze connesse agli interventi di cui al decreto richiamato e non per altre esigenze.

Osserva infine, con riferimento all'emendamento 7.7, che la copertura andrebbe riferita unicamente all'esercizio 1996.

(1243) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari

(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole, in parte condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERCINI, facendo presente che in data 18 gennaio la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del decreto-legge.

Gli emendamenti trasmessi dalla 8ª Commissione non presentano problemi ad eccezione di quelli: 3.10, nel quale l'effetto soppressivo dovrebbe limitarsi al comma 5; 3.15, in cui gli importi indicati per le varie annualità devono essere considerati come limiti massimi di spesa; 3.0.1,

che appare privo di quantificazione degli oneri e di copertura; 9.0.1, nel quale, prevedendosi una spesa pluriennale, occorrerebbe riferire la copertura al triennio (limitandola, quindi, al 1997) e fissare il termine finale secondo quanto previsto, anche in ordine alla modulabilità della spesa, dall'articolo 11-*quater*, comma 1, secondo periodo della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 232; 9.0.2, in cui, al comma 2, le parole «senza riserva alcuna» dovrebbero essere sostituite con le altre «nei limiti delle disponibilità di bilancio» e, inoltre, per il cui comma 4 occorre una valutazione del Tesoro circa gli effetti finanziari conseguenti; 12.2, nel quale è prevista una sorta di delega al Governo per la finalizzazione delle eventuali eccedenze finanziarie, il che è in contrasto con i principi generali che demandano al Parlamento la fissazione delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche (pertanto, il secondo periodo dell'emendamento andrebbe soppresso).

Perplessità suscita infine l'emendamento n. 14.2, volto a sopprimere il comma in cui si prevede l'afflusso al bilancio dello Stato di metà delle somme versate dai privati a titolo di cofinanziamento delle opere di cui al provvedimento in titolo. Occorrerebbe ottenere chiarimenti dal Governo circa le modalità di realizzazione delle opere medesime, e in particolare, se esse sono integralmente di competenza dello Stato, circa le ragioni per cui solo la metà delle somme versate dai privati affluirebbero tra le entrate erariali. È necessario inoltre chiarire la portata del comma in esame, atteso che già sulla base dei principi di contabilità generale dello Stato, l'acquisizione di tali somme non potrebbe avvenire che mediante l'afflusso alle entrate del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario PACE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 3.1, 3.2, 3.4 e 7.3, in quanto essi comportano maggiori oneri. Il parere è ugualmente contrario sull'emendamento 3.10 e sull'emendamento 3.15, che comporta valutazioni finanziarie di competenza dell'ANAS. Parere contrario è quindi espresso sull'emendamento 3.0.1, che contempla una garanzia dello Stato produttiva di oneri non quantificati e non coperti. L'emendamento 7.6 comporta problemi di copertura e di quantificazione degli oneri, a parere del Governo sottostimati. Sull'emendamento 9.1 il parere del Governo è contrario in quanto non è chiara la natura annuale o pluriennale dell'onere. Sull'emendamento 9.0.1 il Governo si richiama alle considerazioni svolte dal relatore, mentre sull'emendamento 11.2 il parere del Governo è di nulla osta. In merito all'emendamento 14.2 il parere del Governo è di nulla osta.

Il presidente BOROLI fa quindi presente che, sulla base delle osservazioni testè formulate dal rappresentante del Governo, occorre modificare la proposta di parere di nulla osta sull'emendamento 7.6 in un parere contrario e corredare quella di nulla osta sull'emendamento 9.1 della specificazione che l'onere si riferisce esclusivamente all'anno 1995.

Il senatore MANTOVANI fa presente che per l'emendamento 3.10, sul quale il relatore ha formulato osservazioni e il Governo ha espresso parere contrario, si pongono dei problemi di coordinamento con l'emendamento 3.1.

Il presidente BOROLI propone infine di approvare le proposte del relatore sugli emendamenti in esame, tenuto conto del dibattito svolto.

La Sottocommissione esprime pertanto parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione che per quelli n. 3.0.1 e 7.6, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 3.10, a condizione, ai sensi dello stesso articolo 81, che l'effetto soppressivo sia limitato al comma 5; 3.15, a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81, che gli importi indicati per le varie annualità siano considerati come limiti massimi di spesa; 9.0.1, a condizione, ai sensi del richiamato articolo 81, che la copertura sia riferita al triennio, che sia fissato il termine finale secondo quanto previsto dall'articolo 11-*quater*, comma 1, della predetta legge n. 468 del 1978, per le spese pluriennali e che si preveda la riserva delle modulabilità ad opera delle leggi finanziarie annuali; 9.0.2, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole «senza riserva alcuna» siano sostituite con le altre «nei limiti delle disponibilità di bilancio»; 12.2, a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81, che il secondo periodo sia soppresso e 9.1, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia specificato che la spesa si riferisce solo all'esercizio 1995.

(1297) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio 1995.

Il relatore ZACCAGNA ricorda che, anche dopo i chiarimenti forniti dal Tesoro, era rimasto aperto il problema relativo all'articolo 14, recante proroga del termine di scadenza di cambiali agrarie, in merito al quale appare opportuno avere garanzie circa la piena sufficienza delle disponibilità attualmente in gestione in Tesoreria e concernenti il Fondo di solidarietà nazionale.

Il sottosegretario PACE precisa che, alla data del 3 gennaio 1995, il Fondo di solidarietà nazionale presenta un attivo di 230 miliardi circa e che, pertanto, non si pongono problemi di copertura relativamente all'articolo 14.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

(1299) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamento. Seguito e conclusione dell'esame: parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il relatore COPERCINI ricorda che la Sottocommissione, nella precedente seduta, ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di ottenere ulteriori chiarimenti dal Tesoro, il quale ha sottolineato, in risposta ad un'obiezione sollevata dal relatore, che la missione in Somalia rappresenta una nuova necessità, emersa successivamente all'approvazione del bilancio per il 1995, e che pertanto non si determina sotto questo aspetto una violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non sono invece state fornite delucidazioni in merito all'utilizzo della copertura mediante bilancio nel primo semestre dell'anno finanziario, nè risultano specificati i capitoli ai quali viene fatto riferimento e l'onere imputato a ciascuno di essi. Rimangono pertanto questi due rilievi di copertura.

Fa presente inoltre che l'emendamento 4.1 rappresenta una riformulazione della clausola di copertura, nella quale si tiene parzialmente conto delle indicazioni del relatore. In particolare, la copertura di una quota-parte della spesa totale viene individuata nel prelievo dagli accantonamenti iscritti nei fondi speciali. Resta quindi il problema per la restante parte, pari a 84.528,675 milioni, che continua a far riferimento ai «pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995», per il quale valgono le considerazioni già espresse sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario PACE ribadisce le osservazioni già formulate dal Tesoro nella precedente seduta.

Il senatore MANTOVANI ritiene che, come ha rilevato anche il relatore, tali osservazioni non siano soddisfacenti. Si associa il senatore PODESTÀ.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere contrario sulla norma di copertura finanziaria del provvedimento e sull'emendamento 4.1, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

(1317) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali
(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ZACCAGNA riferisce sul provvedimento, precisando che si tratta della reiterazione di una serie di decreti-legge sui prezzi delle specialità medicinali, su una delle cui precedenti versioni fu espresso parere di nulla osta dalla Sottocommissione. Rispetto a quel testo la novità è costituita dall'articolo 3, che consente di assicurare, anche per il 1995, l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti e non occupati, come era stato già previsto per i due anni precedenti. In tale circostanza, la spesa fu riferita direttamente al fondo sanitario nazionale, che, secondo la relazione, è stato già adeguato tenendo conto degli oneri in questione.

Non sussistono pertanto problemi di copertura, anche se va notato come ancora una volta il bilancio di previsione sia costruito a legislazione invariata.

Il sottosegretario PACE precisa che il Governo non ha osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, accogliendo anche l'osservazione proposta dal relatore sulle modalità di definizione del bilancio.

(1225) Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il relatore COPERCINI ricorda che la Sottocommissione, in tale seduta, ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire l'avviso del Tesoro sui problemi segnalati in merito agli articoli 2 e 3.

Il Tesoro, peraltro, aveva già osservato che il previsto trasferimento di risorse in favore del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po si pone in contrasto con l'articolo 1, lettera *b*), del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 53, in base al quale i fondi per la realizzazione di opere di navigazione interna sono assegnati alle Regioni.

Il presidente BOROLI ricorda che sull'articolo 2 si era rilevata l'esigenza di acquisire garanzie in ordine al fatto che la proroga dell'attività del Consorzio non comportasse ulteriori oneri da parte dello Stato e che si erano espresse perplessità, con riferimento all'articolo 3, in merito all'autorizzazione concessa all'ANAS ad assumere personale con contratti trimestrali «in deroga ad ogni contraria disposizione di legge».

Il sottosegretario PACE precisa che il Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po dispone di risorse proprie e che, pertanto, si deve escludere che la proroga dell'attività prevista dall'articolo 2 comporti oneri a carico dello Stato.

Quanto all'articolo 3, osserva che agli oneri derivanti dalle assunzioni ivi autorizzate dovrà far fronte direttamente l'ANAS.

La Sottocommissione esprime quindi parere favorevole sul provvedimento in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 2 non implichi oneri a carico dello Stato e che, all'articolo 3, siano soppresse le parole «in deroga ad ogni contraria disposizione di legge».

La seduta termina alle ore 17,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 14,30

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Salvatore Formica, nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore*, e del dottor Arrigo Gattai. (Doc. IV-bis, n. 11).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Giuseppe Milone, Alberto Izzo e Paolo Casini. (Doc. IV-bis, n. 12).

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1265).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
 - SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
 - MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
 - MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
 - SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).
 - SALVATO. - Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale (1073).
-

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 15,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1263).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari (1243).
- BONANSEA. - Interventi nelle zone del Sestriere, della Valle Susa e del Pinerolese per lo svolgimento dei Campionati del mondo di sci alpino (1284).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonchè per la manutenzione stradale del settore appenninico (1225).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FERRARI Francesco e CAMO. — Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
 - BORRONI ed altri. — Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- ROBUSTI. — Gestione di ammasso dei prodotti agricoli (715).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive EURATOM nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di tutela della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. — Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali (131).

- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

II. Coordinamento, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, del seguente disegno di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura (989).
- FERRARI Francesco e CAMO. - Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli (42).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
 - SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
 - MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
 - MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
 - SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).
 - SALVATO. - Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale (1073).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1271).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 15

Audizione di rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL e CISNAL.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 11

Audizione del Direttore del SISDE.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 15

Audizione del deputato Giovanni Micciché.

Audizione del senatore Filiberto Scalone.

Audizione del senatore Michele Fierotti.

Audizione del senatore Enrico La Loggia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 2 febbraio 1995, ore 18

Audizione del prefetto di Milano, dottor Giacomo Rossano.

Audizione del direttore del SISMI, generale Sergio Siracusa.
